



CITTA' DI VIADANA

(Provincia di Mantova)

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 126 DEL 01/03/2017

Settore Lavori Pubblici

Unità Operativa Demanio Patrimonio

OGGETTO: INDIZIONE PROCEDURA NUM 2017/06 AFFIDAMENTO
INCARICO REDAZIONE PIANO PROTEZIONE CIVILE

IL DIRIGENTE

PREMESSO:

Il Comune di Viadana ha redatto l'ultima versione del Piano di Protezione Civile nell'anno 2010. Il Piano necessita di una completa revisione aggiornamento in quanto non comprende alcuni scenari di rischio che non erano stati affrontati come il rischio sismico e il rischio neve e inoltre deve tenere in considerazione le risultanze del Piano di emergenza Esterna dello stabilimento Sadepan chimica (industria a rischio rilevante)

L'aggiornamento dovrà essere redatto sulla base della documentazione in possesso al comune di Viadana di seguito elencata :

Piano protezione civile 2010
SIT comunale
Immobili comunali
Studio geologico comunale
PGT
Database comunali
Piano Neve

Che accertate le carenze di personale e le specifiche competenze in materia di pianificazione dell'emergenza è necessario proceder all'affidamento di un incarico esterno comportante una spesa complessiva pari ad € 24.000,00 oltre all'iva di legge contributi previdenziali e compresi eventuali oneri della sicurezza;

VISTO l'articolo 192 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sull'Ordinamento degli enti locali, che prescrive la necessità di adottare apposita determinazione a contrarre, indicante il fine che il contratto intende perseguire, l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base;

PRECISATO, a norma dell'art. 192 del d.lgs. 267/2000:

- che il fine perseguito dall'Amministrazione Comunale di Viadana, attraverso la stipulazione del contratto in oggetto è quello di procedere all'aggiornamento e adeguamento del Piano di protezione civile comunale
- che il contratto verrà stipulato in *forma di scrittura privata*;

DATO ATTO CHE si ritiene opportuno procedere all'affidamento della presente prestazione per un importo complessivo a base di gara di € 24.000,00 IVA esclusa;

CONSIDERATO che la documentazione tecnica e amministrativa relativa alla presente procedura è stata predisposta nel rispetto delle norme di legge e delle regole tecniche e che risulta adeguatamente sviluppato in quanto definisce debitamente le specifiche prestazioni da eseguire e la fattibilità amministrativa, tecnica ed economica;

VISTO l'articolo 26, comma 3, della legge 23 dicembre 1999 n. 488, a mente del quale "le amministrazioni pubbliche possono ricorrere alle convenzioni stipulate ai sensi del comma 1, ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo e qualità, come limiti massimi, per l'acquisto di beni e servizi comparabili oggetto delle stesse, anche utilizzando procedure telematiche per l'acquisizione di beni e servizi ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2002, n. 101. La stipulazione di un contratto in violazione del presente comma è causa di responsabilità amministrativa;

ACCERTATO CHE non sono attive alla data odierna convenzioni stipulate da Consip o dalla Centrale Regionale della Lombardia aventi ad oggetto la prestazione di cui in premessa, come risulta dalla pagina internet del sito www.acquistinrete.pa.it., e dal sito <http://www.arca.regione.lombardia.it>;

RICHIAMATI:

- l'art. 1, comma 450, della legge n. 296/2006, "fermi restando gli obblighi e le facoltà previsti al comma 449

del presente articolo, le altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 1.000 euro e di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328 ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento;

- l'art. 37, del d.lgs. 50/2016, che stabilisce che se la Stazione Appaltante è un comune non capoluogo di provincia, può procedere in autonomia mediante il ricorso a sistemi telematici per forniture e servizi di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 35 del citato decreto, o in termini assoluti per importi inferiori alle soglie previste dal sopra citato articolo;

RITENUTO di dover procedere ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b) del d.lgs. 50/2016 mediante procedura negoziata previa consultazione, ove esistenti, di 5 operatori individuati sulla base di indagini di mercato, in quanto dato l'importo dell'affidamento una procedura aperta contrasterebbe con i principi di economicità, intesa quale uso ottimale delle risorse da impiegare nello svolgimento della selezione degli operatori, e di congruità dei propri atti rispetto allo scopo che si vuole perseguire, oltre ovviamente ad un principio di tempestività, derivante dall'esigenza di non dilatare la durata del procedimento di selezione del contraente;

DATO ATTO:

CHE nel rispetto dei principi comunitari di parità di trattamento, trasparenza e proporzionalità si è ritenuto di individuare un numero di operatori da invitare alla predetta procedura, mediante indagine di mercato pubblicata sul sito dell'Amministrazione comunale in data 15.10.2016 al fine di sollecitare l'interesse degli operatori di settore;

CHE nel termine stabilito dall'avviso di procedura negoziata sono pervenute n. 26 manifestazioni di interesse, di cui 11 sorteggiate; numero ritenuto sufficiente ad assicurare concorrenzialità;

CHE di tale operazione di selezione è stato redatto, in pari data verbale, che fa integrante e sostanziale della presente determinazione;

RITENUTO, PERTANTO:

CHE - occorre – al fine di garantire la qualità delle prestazioni e alla luce di quanto sopra riportato – indire procedura negoziata ai sensi dell'art. 3, co. 1, lett. uuu) del d.lgs. 50/2016 per l'affidamento **SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO E ADEGUAMENTO PIANO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE**, nel rispetto degli elementi di seguito indicati:

- a) il valore complessivo € 24.000,00, di cui € 0,00 per oneri sulla sicurezza non soggetti a ribasso;
- a) l'aggiudicazione avviene mediante il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95 d.lgs. 50/2016;
- b) lo svolgimento della gara avverrà in modalità interamente telematica mediante il sistema di intermediazione messo a disposizione da Regione Lombardia denominato Sintel, accessibile dai siti internet www.arca.regione.lombardia.it e www.sintel.regione.lombardia.it, sia per agevolare la partecipazione degli operatori, che per assicurare pienamente la trasparenza della procedura mediante la tracciabilità di tutte le operazioni di gara, e in ossequio alle vigenti normative;

CHE occorre approvare i seguenti atti di gara, allegati al presente provvedimento: Capitolato d'appalto, Disciplinare di gara-Lettera d'invito, modello di gara;

RITENUTO pertanto di scegliere, quale procedura prevista dal sistema Sintel, la formula telematica denominata Procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara (ex art. 36, co. 2, lett. b) e c)

del d.lgs. 50/2016) mediante invito rivolto agli operatori individuati dal Responsabile del procedimento attraverso la procedura di selezione di seguito specificata;

DATO ATTO:

CHE ai fini del Sistema Informativo Monitoraggio Gare è stato acquisito il relativo codice CIG [Z361D702E0](#);
CHE il presente provvedimento è sottoscritto dal dirigente area tecnica Ing. Giuseppe Sanfelici;
CHE ai sensi dell'art. 31 del d.lgs. 50/2016 il Responsabile del Procedimento della procedura in oggetto è l'ing. Giuseppe Sanfelici

DATO ATTO che per la prestazione in premessa si ritiene di dover impegnare la somma complessiva di € 29.280;

DATO ATTO che, in applicazione delle disposizioni della Legge 241/90 il presente provvedimento amministrativo:

- indica i presupposti di fatto e le ragioni di diritto che ne stanno alla base, onde lo stesso è provvisto di adeguata, congrua e logica motivazione;
- determina nel settore ambiente l'unità organizzativa responsabile dell'istruttoria;
- individua il responsabile del procedimento nella persona del dirigente area tecnica Ing. Giuseppe Sanfelici
- CONSIDERATO CHE per il presente provvedimento è stata verificata la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del d.lgs. 267/2000;

VISTO il d.lgs. n. 118/2011 come modificato ed integrato dal d.lgs. 126/2014 ed in particolare il principio contabile della competenza finanziaria potenziata;

CONSIDERATO che il nuovo principio della Competenza finanziaria potenziata prevede che l'imputazione della spesa avvenga nell'esercizio finanziario in cui la singola obbligazione passiva risulta esigibile;

RICHIAMATE:

- delibera del Consiglio Comunale n. 6 del 10.02.2017 ad oggetto: "DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (D.U.P.) 2017-2019 - NOTA DI AGGIORNAMENTO – APPROVAZIONE";
- delibera del Consiglio Comunale n. 7 del 10.02.2017 ad oggetto: "APPROVAZIONE BILANCIO 2017 - 2019";
- delibera di Giunta Comunale n. 24 del 10.02.2017 ad oggetto: "PEG FINANZIARIO 2017-2019".

VISTI

- lo Statuto, il Regolamento per la disciplina dei contratti e il Regolamento di contabilità comunali;
- il vigente Regolamento sull'Organizzazione degli Uffici Comunali;
- il D.lgs. 267/2000;
- il Decreto Sindacale n. 22 prot. 32619 del 7/11/2016) 2016 con il quale è stato conferito l'incarico di Dirigente Area Tecnica

DETERMINA

per i motivi esposti in premessa che qui vengono riportati anche se non materialmente trascritti;

DI INDIRE, procedura negoziata ai sensi dell'art. 3, co. 1, lett. uuu), e 36, comma 2, del d.lgs. 50/2016 per **l'affidamento AGGIORNAMENTO E ADEGUAMENTO PIANO COMUNALE DI PROTEZIONE CI**, nel rispetto degli elementi di seguito indicati:

- c) il valore complessivo della procedura viene stimato in € 24.000,00, oltre IVA;
- d) l'aggiudicazione avviene mediante il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95, del d.lgs. 50/2016;
- e) lo svolgimento della gara avverrà in modalità interamente telematica mediante il sistema di intermediazione messo a disposizione da Regione Lombardia denominato Sintel, accessibile dai siti internet www.arca.regione.lombardia.it e www.sintel.regione.lombardia.it, sia per agevolare la partecipazione degli operatori, che per assicurare pienamente la trasparenza della procedura

mediante la tracciabilità di tutte le operazioni di gara e in ossequio alle vigenti normative;

DI DARE ATTO che non risulta attiva alcuna convenzione stipulata da Consip o dalla Centrale Regionale della Lombardia avente ad oggetto il servizio di cui in premessa;

DI APPROVARE il verbale di selezione pubblica degli operatori da invitare alla procedura, che fa parte integrante e sostanziale della presente determinazione;

DI APPROVARE il capitolato speciale d'appalto, il disciplinare di gara completo di allegati uniti alla presente determinazione;

DI IMPEGNARE, per l'attivazione della procedura di cui in premessa, l'importo di complessivi € 29.280,00, IVA compresa, come segue:

cap. 42500 "SERVIZI DIVERSI PER UFFICIO TECNICO. piano dei conti finanziario 1.03.02.11.999 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.;

DI IMPUTARE ai fini della contabilità armonizzata la somma di € 29.280,00;

DI DARE ATTO che la spesa è esigibile per l'importo di € 29.280,00

DI DARE ATTO che l'importo sarà esattamente individuato in sede di aggiudicazione definitiva;

DI TRASMETTERE il presente provvedimento al Settore Centrale Unica di Committenza affinché presti opportuna collaborazione nell'esperimento della procedura di gara in premessa;

DI DARE ATTO CHE il presente provvedimento è sottoscritto dal dirigente area tecnica.;

DI ATTESTARE la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147-bis del d.lgs. 267/2000.

Il Dirigente
Settore Lavori Pubblici
Giuseppe Sanfelici



Determinazione Settore Lavori Pubblici nr.126 del 01/03/2017

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

ESERCIZIO: 2017	Impegno di spesa	2017 755/0	Data: 01/03/2017	Importo: 29.280,00
Oggetto:	INDIZIONE PROCEDURA NUM 2017/06 AFFIDAMENTO INCARICO REDAZIONE PIANO PROTEZIONE CIVILE			
Capitolo:	2017 42500	SERVIZI DIVERSI PER UFFICIO TECNICO		
Codice bilancio: 1.06.1.0103	C.I.G.: Z361D702E0	SIOPE: 1.03.02.11.999		
Piano dei conti f.: 1.03.02.11.999 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.				

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE

VIADANA li, 01/03/2017



Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dott.ssa Deira Saccani



CITTA' DI VIADANA

Provincia di Mantova

VERBALE DI SELEZIONE MEDIANTE SORTEGGIO PUBBLICO OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE ALLA PROCEDURA IN OGGETTO

PROC. N. 201706 – Z361D702E0 GARA TELEMATICA NEGOZIATA PER L'APPALTO DEL SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO E ADEGUAMENTO PIANO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE

L'anno **DUEMILADICIASEDIC**i addì **TRE** del mese di **NOVEMBRE** alle ore 10.20,

(addì 03.11.2016, ore 10,20)

nella Residenza Municipale del Comune di Viadana il Dirigente Area Tecnica Ing. Giuseppe Sanfelici alla presenza della dott.ssa Enza Paglia,;

PREMESSO:

DATO ATTO:

CHE nel rispetto dei principi comunitari di parità di trattamento, trasparenza e proporzionalità si è ritenuto di individuare un numero di operatori da invitare alla predetta procedura, mediante indagine di mercato pubblicata sul sito dell'Amministrazione comunale in data 15.10.2016 al fine di sollecitare l'interesse degli operatori di settore;

CHE in data 15.10.2016 veniva pubblicato sul sito dell'Amministrazione comunale l'avviso di indagine di mercato per l'appalto del servizio di aggiornamento e adeguamento del piano comunale di protezione civile;

CHE l'avviso fissava quale termine per la presentazione delle manifestazioni di interesse il giorno 31.10.2016 ore 12.00, e la seduta pubblica per la selezione per il giorno 03.11.2016 alle 09.00;

CHE nel termine suddetto sono pervenute numero 26 manifestazioni di interesse;

TUTTO CIO' PREMESSO

Il Dirigente Area Tecnica informa che come previsto nell'avviso per manifestazione d'interesse, ai 26 operatori aventi presentato istanza è stato attribuito un numero, associato al corrispondente protocollo. Il Responsabile, di fronte ai testimoni, Enza Paglia e la professionista mette in una scatola n. 26 biglietti contrassegnati dai numeri da 1 a 26.

Il Dirigente ne estrae a sorte 11 biglietti dal contenitore posto sul tavolo nel quale sono presenti i 26 biglietti riportanti il numero da 1 a 26.

Nell'allegato file sono indicati gli operatori non sorteggiati, nonché i numeri di protocollo degli operatori sorteggiati.

Il Dirigente Area Tecnica da atto che:

- gli operatori corrispondenti agli 11 numeri estratti saranno invitati alla successiva procedura negoziata, ritenendo nel contempo che dato l'importo dell'appalto il numero dei soggetti sia sufficiente ad assicurare concorrenzialità.

Il Dirigente Area Tecnica alle ore 10.40 dichiara conclusa la seduta pubblica.

Di quanto sopra si é redatto il presente verbale, che letto ed approvato, viene sottoscritto come appresso:

IL SEGGIO

Il presente documento è depositato agli atti dell'Amministrazione comunale debitamente sottoscritto dai dipendenti comunali:

- *Ing. Giuseppe Sanfelici*
- *dott.ssa Enza Paglia*

Oggetto Rif. Esterni

**POSTA CERTIFICATA: FW: PROCEDURA N. 201625
AGGIORNAMENTO PIANO COMUNALE DI
PROTEZIONE CIVILE**

1	32356 03/11/2016 CASTAGNETTI STEFANO
2	32280 02/11/2016 M6 SRL
3	32274 02/11/2016 SORTEGGIATA
4	32266 02/11/2016 WEPROJECT
5	32255 02/11/2016 TAGLIAVINI PAOLA
6	32253 02/11/2016 SORTEGGIATA
7	32252 02/11/2016 MILESI CLARA RITA
8	32246 02/11/2016 SORTEGGIATA
9	32245 02/11/2016 SORTEGGIATA
10	32207 02/11/2016 SORTEGGIATA
11	32197 29/10/2016 FREGONESE
12	32196 29/10/2016 SORTEGGIATA
13	32192 29/10/2016

SORTEGGIATA

- 14 31794
27/10/2016
SERVIZI PROFESSIONALI INNOVATIVI SRL
- 15 31774
26/10/2016
CASTEGNETTI STEFANO
- 16 31773
26/10/2016
SORTEGGIATA
- 17 31760
RST RISORSE SVILUPPO
- 18 31721
26/10/2016
VIGER SRL
- 19 31702
26/10/2016
FRANZESE NICOLA
- 20 31689
26/10/2016
SORTEGGIATA
- 21 31670
26/10/2016
VARCHETTA PASQUALE
- 22 31593
25/10/2016
SORTEGGIATA
- 23 31423
24/10/2016
FRANCO STEFANO
- 24 31344
24/10/2016
NIER INGEGNERIA SPA
- 25 31260
22/10/2016
SORTEGGIATA
- 26 31047
20/10/2016
ART AMBIENTE RISORSE TERRITORIO SRL



Città di
VIADANA

OGGETTO

**APPALTO DEL SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO E
ADEGUAMENTO PIANO COMUNALE DI
PROTEZIONE CIVILE**

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

Il Responsabile del Procedimento

Ing Giuseppe Sanfelici

PREMESSA

Il Comune di Viadana ha redatto l'ultima versione del Piano di Protezione Civile nell'anno 2010. Il Piano necessita di una completa revisione aggiornamento in quanto non comprende alcuni scenari di rischio che sono stati affrontati come il rischio sismico e il rischio neve e inoltre deve tenere in considerazione le risultanze del Piano di emergenza Esterna dello stabilimento Sadepan chimica (industria a rischio rilevante)

L'aggiornamento dovrà essere redatto sulla base della documentazione in possesso la comune di Viadana di seguito elencata :

Piano protezione civile 2010
SIT comunale
Immobili comunali
Studio geologico comunale
PGT
Database comunali
Piano Neve

La redazione del Piano dovrà essere redatta secondo le linee guida regionali Lombardia e si dovrà procedere al caricamento dati sul sistema PEWEB al link
<https://sicurezza.servizirl.it/web/protezione-civile/peweb1>

ART.1 – RIFERIMENTI NORMATIVI

Riferimenti legislativi nazionali

Norme generali

- Legge 225/92 e smi "Istituzione del Servizio nazionale di Protezione Civile"
- D.M. 28 maggio 1993" Individuazione, ai fini della non assoggettabilità ad esecuzione forzata, dei servizi locali indispensabili dei comuni, delle province e delle comunità montane"
- Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59"
- Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali"
- Legge 9 novembre 2001, n. 401 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, recante disposizioni urgenti per assicurare il coordinamento operativo delle strutture preposte alle attività di protezione civile"
- Legge 26 luglio 2005, n. 152 "Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 31 maggio 2005, n. 90, recante disposizioni urgenti in materia di protezione civile.
- Legge n. 100 del 12 luglio 2012-Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 15 maggio 2012, n. 59, recante disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile

Rischio idrogeologico

- Legge 3 agosto 1998, n. 267 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, recante misure urgenti per la prevenzione del rischio idrogeologico ed a favore delle zone colpite da disastri franosi nella regione Campania"
- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24/05/2001 "Piano stralcio per l'assetto idrogeologico del bacino idrografico del fiume Po"

Rischio sismico

**COMUNE DI VIADANA – SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO E ADEGUAMENTO PIANO COMUNALE DI
PROTEZIONE CIVILE**

- Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici 05 marzo 1984 "dichiarazione di sismicità di alcune zone della Lombardia"
- O.P.C.M. 3274 del 20 marzo 2003 "Primi elementi in materia di criteri generali per la classificazione sismica del territorio nazionale e di normative tecniche per le costruzioni in zona sismica"
- O.P.C.M. 3519 del 28 aprile 2006 dalla G.U. n.108 del 11/05/06 "Criteri generali per l'individuazione delle zone sismiche e per la formazione e l'aggiornamento degli elenchi delle medesime zone"
- Decreto ministeriale (infrastrutture) 14 gennaio 2008 "Approvazione delle nuove norme tecniche per le costruzioni"

Rischio incendio boschivo

- Legge 21 novembre 2000, n. 353 "Legge-quadro in materia di incendi boschivi" Indicazioni Operative per la redazione dei Piani di Emergenza Comunali (ai sensi della DGR 4732/2007)

Rischio industriale e Nucleare

- Decreto Legislativo 17 agosto 1999, n. 334 "Attuazione della direttiva 96/82/CE relativa al controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose" e smi
 - D.P.C.M. 25 febbraio 2005 Linee guida per la pianificazione dell'emergenza esterna degli stabilimenti industriali e rischio d'incidente rilevante
 - Decreto Legislativo 21 settembre 2005, n. 238 "Attuazione della direttiva 2003/105/CE, che modifica la direttiva 96/82/CE, sul controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose"
 - D.P.C.M. 16.02.2007, G.U. 07.03.2007 "Linee guida per l'informazione alla popolazione sul rischio industriale"
- Dlgs n. 230 del 17 marzo 1995: attuazione delle direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom e 2006/117/Euratom in materia di radiazioni ionizzanti

Direttive DPC

- Dir.P.C.M. 27 febbraio 2004 (1). "Indirizzi operativi per la gestione organizzativa e funzionale del sistema di allertamento nazionale, statale e regionale per il rischio idrogeologico ed idraulico ai fini di protezione civile
- Direttiva 2 febbraio 2005: linee guida per l'individuazione di aree di ricovero di emergenza per strutture prefabbricate di protezione civile
- D.P.C.M. 06 aprile 2006 "Direttiva del Capo del Dipartimento della Protezione Civile del 02 maggio 2006"
- Direttiva del 5 ottobre 2007: Indirizzi operativi per prevedere, prevenire e fronteggiare le emergenze legate a fenomeni idrogeologici e idraulici
- Direttiva del 27 ottobre 2008: indirizzi operativi per prevedere, prevenire e fronteggiare le emergenze legate ai fenomeni idrogeologici e idraulici
- Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 febbraio 2011: Valutazione e riduzione del rischio sismico del patrimonio culturale
- Direttiva del 9 novembre 2012 indirizzi operativi per assicurare l'unitaria partecipazione organizzazioni di volontariato all'attività di protezione civile

Riferimenti legislativi Regione Lombardia

Norme generali

- Legge regionale 22 maggio 2004 - n. 16 "Testo unico delle disposizioni regionali in materia di protezione civile" e smi
- Legge Regionale 11 Marzo 2005 – n. 12 "legge per il governo del territorio
- DG.R. n° 8/4732 del 16 maggio 2007 – Revisione della "Deliberazione Regionale per la Pianificazione di Emergenza degli Enti Locali" L.R. 16/2004

**COMUNE DI VIADANA – SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO E ADEGUAMENTO PIANO COMUNALE DI
PROTEZIONE CIVILE**

Rischio idrogeologico

- DG.R. n° 3116 del 01 agosto 2006 – Modifiche ed integrazioni alla D.G.R. 19723/2004 di approvazione del protocollo d'intesa con le Province lombarde per l'impiego del volontariato di Protezione Civile nella prevenzione del rischio idrogeologico"
- D.G.R. 8/1566 del 22 dicembre 2005 – Criteri per la definizione della componente geologica, idrogeologica e sismica del Piano di Governo del Territorio

La stesura del Piano di protezione civile comunale dovrà essere redatta nel pieno rispetto delle indicazioni e dello schema dell'Allegato 1 Indicazioni Operative per la redazione dei Piani di Emergenza Comunali (ai sensi della DGR 4732/2007) Gruppo di Lavoro Pianificazione Regione / Province

ART. 2 - OGGETTO DELL'APPALTO

Aggiornamento del piano comunale di protezione civile del Comune di Viadana, dovrà partire da una analisi dello stato esistente e la valutazione del progetto di nuovo piano che prevede l'inserimento di tutti scenari di rischio elencati al punto 6 (sismico, biologico, neve ecc.), l'aggiornamento dati, l'inserimento modulistica tipo, l'individuazione delle zone di ritrovo e ricovero, e in generale adeguamento alle linee guida regionali;

LA redazione del Piano dovrà essere effettuata nel rispetto della normativa e delle prescrizioni tecniche contenute nei documenti citati all'art. 1

ART.3 - AMBITO TERRITORIALE DELL'APPALTO

Il territorio di interesse del Piano di protezione Civile riguarda il comune di Viadana ma nella sua redazione si dovranno valutare altri Piani per il loro coordinamento come il Piano di emergenza esterno della Sadepan chimica, i piani di emergenza provinciali della provincia di Reggio Emilia (ponte ss 358) e della Provincia di Mantova.

ART. 4 - CARATTERE DEI SERVIZI IN APPALTO

I servizi contemplati nel presente Capitolato d'appalto sono da considerarsi come servizi relativi a ATTIVITÀ DEGLI STUDI DI ARCHITETTURA E D'INGEGNERIA; COLLAUDI ED ANALISI TECNICHE codice ATECO 71.

ART. 5 - TEMPI DI ESECUZIONE

I tempi massimi previsti per l'aggiornamento del Piano dalla data di sottoscrizione del contratto sono di 90 giorni. I redattori dovranno procedere alla fase di raccolta dati e analisi dello stato esistente entro 30 giorni e produrre una prima versione da sottoporre al parere dell'ufficio provinciale nel termine di 90 giorni.

Per la fase di recepimento delle osservazioni e eventuale adeguamento sono previsti ulteriori 30 giorni.

ART.6 - OBIETTIVI

La verifica e l'aggiornamento del Piano di Emergenza dovranno interessare, oltre alla parte introduttiva, le seguenti quattro parti fondamentali:

- Parte I: Dati di base

**COMUNE DI VIADANA – SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO E ADEGUAMENTO PIANO COMUNALE DI
PROTEZIONE CIVILE**

- Parte II: Scenari degli eventi attesi :

Rischio IDROGEOLOGICO in tale ambito andranno considerati gli scenari di rischio relativi a: eventi atmosferici avversi, alluvione, frane, dighe ed invasi, neve, grandine nubifragio;

Rischio INCENDIO BOSCHIVO

Rischio INDUSTRIALE in tale ambito andranno considerati gli scenari di rischio relativi a: chimico, nucleare, industriale, ambientale e igienico sanitario

Rischio SISMICO

Rischio VIABILISTICO in tale ambito andranno considerati gli scenari di rischio relativi a: trasporti pericolosi e maxi-emergenze (incidenti, ingorghi, ...) sulla rete viaria

Rischi GENERICI scenari di rischio NON PREVISTI ai punti precedenti tra i quali gli EVENTI DI RILEVANTE IMPATTO LOCALE.

- Parte III: Lineamenti della pianificazione
- Parte IV: Modello di intervento

Con riferimento ai Dati di Base, le attività di verifica, aggiornamento ed integrazione dovranno interessare:

- le informazioni necessarie per contestualizzare il territorio nel quale si va ad intervenire;
- la cartografia necessaria per sviluppare il piano di emergenza in oggetto;
- i riferimenti agli strumenti di pianificazione ai diversi livelli territoriali assunti a riferimento nella stesura del piano di emergenza.

Con riferimento ai diversi Scenari di Evento, le attività di verifica, aggiornamento ed integrazione dovranno riguardare:

- la descrizione sintetica della dinamica dell'evento;
- la perimetrazione, anche approssimativa, dell'area che potrebbe essere interessata dall'evento;
- la valutazione preventiva del probabile danno a persone e cose che si avrebbe al verificarsi dell'evento atteso.

Con riferimento ai Lineamenti della Pianificazione, questi comprenderanno gli obiettivi principali da conseguire per garantire un'efficace gestione dell'emergenza a livello locale e, quindi, per la definizione del modello di intervento del Piano di emergenza comunale di protezione civile.

Con riferimento al Modello di Intervento, questo dovrà essere delineato sulla base degli scenari di evento e articolato per tipologia di rischio e consisterà nell'assegnazione delle responsabilità e dei compiti nei vari livelli di comando e controllo per la gestione dell'emergenza a livello comunale. Il modello di intervento contemplerà, le procedure, suddivise nelle fasi operative di preallerta, attenzione, preallarme e allarme, che dovranno essere connesse, in base alle caratteristiche ed all'evoluzione dell'evento, a specifiche attività del Sindaco, dei presidi operativi/territoriali comunali e del C.O.C..

Inoltre, con riferimento alle richieste elaborazioni cartografiche sarà necessario attenersi alle più recenti prescrizioni.

Pertanto, al fine di rendere evidenti i valori ambientali e culturali dei territori e tenere conto degli stessi nella predisposizione delle procedure di gestione delle emergenze, nonché di assicurare l'omogeneità a livello regionale delle elaborazioni effettuate per la redazione dei piani e l'utilizzabilità degli stessi per sintesi a livello regionale:

- tutte le elaborazioni cartografiche devono essere effettuate e restituite nel formato *.shp o compatibile, georeferenziate nel sistema WGS84 UTM 33 N;
- tra i dati di base dovranno essere riportati, ove presenti, i tematismi già individuati in altri strumenti di scala regionale che consentono di evidenziare la qualità ambientale e culturale e lo stato di tutela del territorio comunale, ed in particolare, aree di elevata valenza ambientale e aree di elevata valenza culturale.
- Caricamento finale dei dati sul sistema regionale PEWEB

COMUNE DI VIADANA – SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO E ADEGUAMENTO PIANO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE

Per le summenzionate aree, ove assumano rilievo rispetto alle previsioni del Piano di emergenza, dovranno essere riportati anche i riferimenti dei responsabili degli eventuali enti gestori o di vigilanza e le norme di salvaguardia.

Per lo svolgimento della prestazione saranno disponibili il piano attuale, i database in shapefile del territorio, i dati anagrafici, i dati del sistema informativo territoriale comunale, l'elenco edifici comunali e la loro dislocazione sul territorio;

Tutta la documentazione relativa al piano dovrà essere consegnata in formato aperto (word o similare, ecxel o similare, dwg, shapefile ecc)

ART. 7 – MODALITA DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

Lo svolgimento del servizio si articolerà in tre fasi principali:

• Fase di analisi della situazione esistente

Nella prima fase si dovrà procedere al reperimento di tutti i dati La verifica e l'aggiornamento del Piano di Emergenza dovranno interessare, oltre alla parte introduttiva, le seguenti quattro parti fondamentali:

- Parte I: Dati di base
- Parte II: Scenari degli eventi attesi
- Parte III: Lineamenti della pianificazione
- Parte IV: Modello di intervento

Con riferimento ai Dati di Base, le attività di verifica, aggiornamento ed integrazione dovranno interessare:

- le informazioni necessarie per contestualizzare il territorio nel quale si va ad intervenire;
- la cartografia necessaria per sviluppare il piano di emergenza in oggetto;
- i riferimenti agli strumenti di pianificazione ai diversi livelli territoriali assunti a riferimento nella stesura del piano di emergenza.

Per lo svolgimento della prestazione saranno disponibili il piano attuale, i database in shapefile del territorio, i dati anagrafici, i dati del sistema informativo territoriale comunale, l'elenco edifici comunali e la loro dislocazione sul territorio;

• Fase di progettazione nuovo Piano

Con riferimento ai diversi Scenari di Evento, le attività di verifica, aggiornamento ed integrazione dovranno riguardare:

- la descrizione sintetica della dinamica dell'evento;
- la perimetrazione, anche approssimativa, dell'area che potrebbe essere interessata dall'evento;
- la valutazione preventiva del probabile danno a persone e cose che si avrebbe al verificarsi dell'evento atteso.

Con riferimento ai Lineamenti della Pianificazione, questi comprenderanno gli obiettivi principali da conseguire per garantire un'efficace gestione dell'emergenza a livello locale e, quindi, per la definizione del modello di intervento del Piano di emergenza comunale di protezione civile.

Con riferimento al Modello di Intervento, questo dovrà essere delineato sulla base degli scenari di evento e articolato per tipologia di rischio e consisterà nell'assegnazione delle responsabilità e dei compiti nei vari livelli di comando e controllo per la gestione

**COMUNE DI VIADANA – SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO E ADEGUAMENTO PIANO COMUNALE DI
PROTEZIONE CIVILE**

dell'emergenza a livello comunale. Il modello di intervento contemplerà, le procedure, suddivise nelle fasi operative di preallerta, attenzione, preallarme e allarme, che dovranno essere connesse, in base alle caratteristiche ed all'evoluzione dell'evento, a specifiche attività del Sindaco, dei presidi operativi/territoriali comunali e del C.O.C..

Inoltre, con riferimento alle richieste elaborazioni cartografiche sarà necessario attenersi alle più recenti prescrizioni.

Pertanto, al fine di rendere evidenti i valori ambientali e culturali dei territori e tenere conto degli stessi nella predisposizione delle procedure di gestione delle emergenze, nonché di assicurare l'omogeneità a livello regionale delle elaborazioni effettuate per la redazione dei piani e l'utilizzabilità degli stessi per sintesi a livello regionale:

- tutte le elaborazioni cartografiche devono essere effettuate e restituite nel formato *.shp o compatibile, georeferenziate nel sistema WGS84 UTM 33 N;
- tra i dati di base dovranno essere riportati, ove presenti, i tematismi già individuati in altri strumenti di scala regionale che consentono di evidenziare la qualità ambientale e culturale e lo stato di tutela del territorio comunale, ed in particolare, aree di elevata valenza ambientale e aree di elevata valenza culturale.
- Caricamento finale dei dati sul sistema regionale PEWEB

Per le summenzionate aree, ove assumano rilievo rispetto alle previsioni del Piano di emergenza, dovranno essere riportati anche i riferimenti dei responsabili degli eventuali enti gestori o di vigilanza e le norme di salvaguardia.

- Fase di completamento e ricevimento pareri e adeguamenti per l'approvazione finale in consiglio comunale

Nella fase di completamento il piano sarà sottoposto al parere del settore competente della Provincia di Mantova e qualora siano necessari adeguamenti o rettifiche si procederà alla loro redazione e inserimento nel Piano da presentare al Consiglio Comunale per l'approvazione. Quindi si procederà alla fase di caricamento dei dati sulla piattaforma regionale PEWEB.

In sintesi il piano dovrà affrontare i seguenti capitoli come indicato nelle indicazioni operative (allegato 1) :

Capitolo 1. Riferimenti Normativi
Capitolo 2. Individuazione dei Rischi
Capitolo 3. Rischio Idrogeologico
Capitolo 4. Rischio Incendio Boschivo
Capitolo 5. Rischio Industriale
Capitolo 6. Rischio Sismico
Capitolo 7. Rischio Viabilistico
Capitolo 8. Rischi Generici
Capitolo 9. Aree di Emergenza
Capitolo 10. Strutture di Gestione dell'emergenza
Capitolo 11 - Adempimenti Amministrativi
Capitolo 12. Ricognizione e comunicazione dei danni
Capitolo 13 – PEWEB – Mosaico dei Piani di Emergenza Comunali

Allegati:

ü Allegato 1 – Risorse Comunali – Rubrica
ü Allegato 2 – Cartografie (già in possesso dei Comuni)
ü Allegato 3 – Pianificazioni di Altri Enti
Allegato A – Scheda di rilevamento elementi vulnerabili

**COMUNE DI VIADANA – SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO E ADEGUAMENTO PIANO COMUNALE DI
PROTEZIONE CIVILE**

Allegato B – Cartografia territorio e reti tecnologiche

ART.7 – MODALITÀ OPERATIVE

Le modalità operative di redazione del Piano dovranno prevedere il confronto periodico con l'Ufficio Tecnico, il comando di Polizia Locale e l'associazione locale di protezione civile.

L'attività potrà essere coadiuvata da sopralluoghi sul territorio e negli edifici comunali anche con la presenza di tecnici del comune o agenti di polizia locale.

Una volta redatta una prima stesura del documento si effettuerà una revisione congiunta del documento fino ad arrivare alla stesura definitiva.

La consegna dei dati da parte degli uffici comunali sarà effettuata su supporto informatico nel formato disponibile comunque possibilmente aperto e modificabile.

ART. 8 – RESPONSABILITÀ NEI CONFRONTI DELL'ENTE

Nei limiti degli obblighi contrattuali assunti, il personale della Ditta Appaltatrice coinvolto nel presente incarico si impegna a compiere tutte le operazioni necessarie per la realizzazione del progetto conferitogli.

Gli stessi si impegnano a considerare come strettamente confidenziali tutte le informazioni di cui verranno a conoscenza e ad applicare il segreto professionale al contenuto dell'attività svolta.

Essi si impegnano, altresì, ad imporre l'obbligo di segretezza a chiunque partecipi all'esecuzione del contratto, considerandosi congiuntamente e solidalmente responsabili nei confronti del Comune di Viadana.

Ditta Appaltatrice si impegna a rispettare rigorosamente quanto previsto dal Titolo II artt. 7 e successivi del Codice in materia di protezione dei dati personali approvato con D. Lgs. n. 196 del 30/06/2003.

Con la sottoscrizione del presente contratto, Ditta Appaltatrice assume le funzioni e gli obblighi del Responsabile del Trattamento dei dati personali di cui entra legittimamente in possesso per il buon adempimento dell'oggetto contrattuale.

I soggetti che a qualunque titolo operano per conto della ditta appaltatrice sono qualificati "incaricati del trattamento" dei dati personali.

La Ditta Appaltatrice si obbliga al trattamento dei dati personali di cui entra legittimamente in possesso per i soli fini dedotti nel contratto e limitatamente al periodo contrattuale, esclusa ogni altra finalità, impegnandosi alla distruzione delle banche dati non più utili per le finalità proprie.

La Ditta Appaltatrice si impegna a relazionare sullo stato del trattamento dei dati personali e sulle misure di sicurezza adottate e si obbliga ad allertare il titolare in caso di situazioni anomale o di emergenze.

Si intendono comunque estesi a tutto il personale e ai collaboratori di Ditta Appaltatrice impegnati nel presente progetto, i doveri relativi di riservatezza e mantenimento del segreto d'ufficio previsti a carico del personale dipendente della pubblica amministrazione.

- 1) accesso ai personal computer dell'Ente e alle banche dati comunali;
- 2) accesso a eventuali archivi cartografici.
- 3) ogni altro accesso utile all'espletamento dell'incarico.

ART. 9 – IMPEGNI DEL COMUNE DI VIADANA

**COMUNE DI VIADANA – SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO E ADEGUAMENTO PIANO COMUNALE DI
PROTEZIONE CIVILE**

Il Comune di Viadana si impegna a:

- 1) collaborare permettendo l'accesso, del personale e dei collaboratori di Ditta Appaltatrice, ai propri archivi ed alle pratiche sia su supporto magnetico sia cartaceo;
- 2) consentire l'accesso e l'uso dei locali necessari allo svolgimento delle attività;
- 3) facilitare il compito degli operatori fornendo le necessarie autorizzazioni sia per accedere a fonti e dati in possesso di altri enti;
- 4) garantire il personale necessario a supportare Ditta Appaltatrice nella fase di ricerca e reperimento dati in proprio possesso;
- 5) individuare il responsabile per l'esecuzione del servizio quale referente dei rapporti con la Ditta Appaltatrice;

ART. 10 CARICAMENTO DATI SISTEMA PEWEB

La ditta appaltatrice dovrà procedere al caricamento dei dati sul sistema PEWEB regionale secondo le specifiche richieste dal sistema.

Tale attività sarà soggetta a collaudo di verifica.

ART. 11 – IMPORTO A BASE DI GARA - CORRISPETTIVO DELL'APPALTO - PAGAMENTI

L'importo posto a base di gara è di € 24.000,00 al netto dell'eventuale contributo INARCASSA e dell'Iva nella misura di legge;

Si precisa che sono stati condotti accertamenti volti ad appurare l'esistenza di rischi da interferenza nell'esecuzione dell'appalto e che in conformità a quanto previsto dall'art. 26, comma 3-bis, del d.lgs. 81/2008, per le modalità di svolgimento della prestazione non è necessario redigere il DUVRI.

Non sussistono, conseguentemente, costi per la sicurezza.

Mentre i costi per la sicurezza interni o aziendali, determinati in relazione all'organizzazione produttiva degli operatori ed al tipo di offerta, dovranno essere specificamente indicati nell'offerta e risultare congrui rispetto all'entità e alle caratteristiche della fornitura oggetto di gara, a pena di esclusione.

Finanziamento: con fondi propri di bilancio.

RT. 12 - VARIAZIONE DEL CORRISPETTIVI

I corrispettivi contrattuali così come determinati al momento dell'aggiudicazione, rimarranno fissi ed invariati per tutta la durata del servizio;

ART. 13 - OSSERVANZA DELLE LEGGI E DEI REGOLAMENTI

Oltre all'osservanza delle norme specificate nel presente Capitolato d'appalto, la Ditta Appaltatrice avrà l'obbligo di osservare e di far osservare ai propri dipendenti, tutte le disposizioni di legge e i regolamenti in vigore o che potranno essere emanati durante il corso del contratto, comprese le norme regolamentari e le Ordinanze Municipali e più specificatamente quelle riguardanti l'igiene e la salute pubblica, la tutela sanitaria ed antinfortunistica del personale addetto e aventi rapporto con i servizi oggetto dell'appalto.

La Ditta Appaltatrice deve assicurare che il servizio sia svolto in modo da non contravvenire alle norme antinfortunistiche e di sicurezza vigenti (D.LGS 81/2008 SMI)

Per quanto non espressamente previsto dal presente capitolato valgono le disposizioni legislative che regolano la materia.

ART.14 - PERSONALE IN SERVIZIO

Sono a carico dell'Aggiudicatario e quindi ricompresi nel canone di aggiudicazione tutte le spese relative al personale, incluso quello di direzione, amministrazione di officina e di magazzino secondo il CCNL e relativi oneri riflessi, incluse le spese connesse all'osservanza della vigente normativa per la sicurezza sui luoghi di lavoro.

L'affidataria è tenuta a rispettare le leggi vigenti in materia di assunzione del personale, di assicurazioni obbligatorie contro gli infortuni ed in materia assistenziale e previdenziale.

Il personale in servizio:

- Dovrà essere fornito, a cura e spese della Ditta Appaltatrice, di targhetta di identificazione personale corredata di foto, da indossarsi durante l'orario di lavoro. Dovrà mantenere un contegno corretto e riguardoso verso la cittadinanza;
- Dovrà collaborare con gli uffici comunali;

Il coordinamento dei vari servizi dovrà essere affidato al referente di cui all'art. 53 "Responsabilità" del presente Capitolato d'appalto, che sarà diretto interlocutore dell'Amministrazione Comunale per tutto quanto concerne la gestione dei servizi;

ART. 15 - DEPOSITO CAUZIONALE

Ai sensi dell'art.103 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, l'impresa aggiudicataria, successivamente alla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione, dovrà costituire, a pena di decadenza dell'affidamento, una cauzione denominata "garanzia definitiva" da costituirsi a scelta della Ditta Appaltatrice sotto forma di cauzione o di fideiussione e con le medesime modalità previste dall'art. 93 co. 7 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 per la garanzia provvisoria. Tale cauzione è prestata a garanzia dell'esatto e completo adempimento di tutte le obbligazioni contrattuali, del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse e a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, fatta salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso la Ditta Appaltatrice.

Il diritto di valersi della cauzione definitiva è esercitato in conformità a quanto previsto dall'art.103 co. 2 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

La garanzia fideiussoria, a scelta della Ditta Appaltatrice, può essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

Le fideiussioni devono essere conformi allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze.

L'importo netto della garanzia definitiva è calcolato in percentuale sull'importo netto di aggiudicazione secondo il disposto dell'art. 103 co. 1 del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50.

Con riferimento all'importo della garanzia definitiva si applicano le stesse ipotesi premianti previste per la garanzia ovvero:

1. L'importo della garanzia è ridotto del cinquanta per cento per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000.
2. L'importo della garanzia è ridotto del 30 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui al primo punto, per gli operatori economici in possesso di registrazione al sistema comunitario di eco-gestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del

**COMUNE DI VIADANA – SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO E ADEGUAMENTO PIANO COMUNALE DI
PROTEZIONE CIVILE**

Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, o del 20 per cento per gli operatori in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001.

3. L'importo della garanzia è ridotto del 20 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui ai punti primo e secondo, per gli operatori economici in possesso, in relazione ai beni o servizi che costituiscano almeno il 50 per cento del valore dei beni e servizi oggetto del contratto stesso, del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) ai sensi del regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009.
4. L'importo della garanzia è ridotto del 15 per cento per gli operatori economici che sviluppino un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067.
5. L'importo della garanzia è ridotto del 30 per cento non cumulabile con le riduzioni di cui ai punti precedenti, per gli operatori economici in possesso del rating di legalità o della attestazione del modello organizzativo, ai sensi del decreto legislativo n. 231/2001 o di certificazione social accountability 8000, o di certificazione del sistema di gestione a tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori, o di certificazione OHSAS 18001, o di certificazione UNI CEI EN ISO 50001 riguardante il sistema di gestione dell'energia o UNI CEI 11352 riguardante la certificazione di operatività in qualità di ESC (Energy Service Company) per l'offerta qualitativa dei servizi energetici e per gli operatori economici in possesso della certificazione ISO 27001 riguardante il sistema di gestione della sicurezza delle informazioni.

La garanzia definitiva è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 80% dell'iniziale importo garantito: tale svincolo è automatico, con la sola condizione della consegna all'Istituto garante, da parte della Ditta Appaltatrice, del documento di avvenuta esecuzione pro-quota. Il residuo 20% verrà svincolato secondo le modalità di cui all'art.103 co.5 e ss. del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50.

La garanzia definitiva deve inoltre prevedere una espressa disposizione in forza della quale la garanzia stessa sarà tacitamente rinnovata con l'obbligo dell'impresa aggiudicataria di pagamenti dei premi, anche oltre il termine di scadenza riportato nella garanzia, fino al momento in cui la stessa impresa obbligata consegna una dichiarazione liberatoria a svincolo della garanzia rilasciata dall'Ente garantito. La garanzia definitiva deve essere tempestivamente reintegrata qualora in corso della prestazione essa sia stata parzialmente o totalmente incamerata dall'Ente ai sensi dell'art.103 co.1 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore.

La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 co. 2 del codice civile e l'operatività entro 15 gg. a semplice richiesta scritta dell'Amministrazione.

La garanzia definitiva dovrà avere validità fino al completo svolgimento di tutte le attività previste dall'appalto.

ART. 16- RISOLUZIONE – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

L'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto, previa diffida ad adempiere, ai sensi degli artt. 1453 e 1454 c.c. ed all'esecuzione d'ufficio, a spese dell'aggiudicatario, in caso di inadempimento alle obbligazioni derivanti dal presente capitolato.

L'Amministrazione si riserva altresì la facoltà di risolvere il contratto, ai sensi e per gli effetti dell'art.1456 c.c., a tutto danno e rischio del contraente, nei seguenti casi:

- a) apertura di una procedura di fallimento a carico dell'affidatario o coinvolgimento dello stesso in procedure fallimentari;
- b) messa in liquidazione o in altri casi di cessione dell'attività dell'impresa che ne compromettano l'esecuzione;

**COMUNE DI VIADANA – SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO E ADEGUAMENTO PIANO COMUNALE DI
PROTEZIONE CIVILE**

- c) inosservanza delle norme di legge relative al personale dipendente e mancata applicazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro e agli integrativi locali;
- d) per abituali negligenze o deficienze del servizio, regolarmente accertate e notificate, che, a giudizio del Comune, compromettano gravemente l'efficienza del servizio stesso;
- e) per mancanza, anche parziale, dei requisiti richiesti dalla legge (nazionale e/o regionale) per l'esercizio delle attività oggetto dell'appalto;
- f) subappalto non autorizzato dall'Amministrazione Comunale;
- g) per motivi di pubblico interesse,
- h) inadempienze accertate alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
- i) applicazione di oltre tre penalità di cui agli articoli precedenti nel periodo di un anno per la stessa violazione o nell'ipotesi di cui all'ultimo periodo dell'art. 48 del presente C.S.A. "Penalità";
- m) violazione degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, approvato con d.P.R.16.04.2013 n. 62, nonché quello approvato dal Comune di Viadana con deliberazione di G.C. n.17 del 31/01/2014, reperibile sul sito internet del Comune di Viadana (www.comune.viadana.mn.it) al link "Amministrazione Trasparente" – "atti generali".

La facoltà di risoluzione *ipso jure* è esercitata dall'Amministrazione con il semplice preavviso scritto (a mezzo pec) di trenta giorni, senza che l'affidatario abbia nulla a pretendere.

La risoluzione anticipata del contratto comporterà il risarcimento degli eventuali danni conseguenti. L'ammontare della penalità e dell'eventuale risarcimento del danno sarà trattenuto dal corrispettivo che il Comune dovrà erogare.

Non spetterà all'aggiudicatario, in caso di risoluzione, alcun indennizzo, per nessun titolo, neppure sotto il profilo di rimborso delle spese eventualmente sostenute sino a quel momento.

Nel caso di risoluzione del contratto per inadempimento della Ditta Appaltatrice, è facoltà dell'Amministrazione Comunale, al fine di garantire la prosecuzione del servizio, di stipulare un nuovo contratto con l'operatore che segue in graduatoria; tutti gli oneri, anche maggiori, inerenti la nuova aggiudicazione saranno imputati al precedente aggiudicatario.

ART.17 CONOSCENZA DELLE CONDIZIONI DI APPALTO

L'assunzione dell'appalto oggetto del presente Capitolato implica da parte della ditta la conoscenza perfetta non solo di tutte le norme generali e particolari che lo regolano, ma anche di tutte le condizioni locali che si riferiscono alla prestazione richiesta, ed in generale di tutte le circostanze generali e speciali che possono aver influito sul giudizio dell'Impresa circa la convenienza di assumere la prestazione alle condizioni di offerta.

La ditta non potrà quindi eccepire durante l'esecuzione della prestazione la mancata conoscenza di condizioni o la sopravvenienza di elementi non valutati o non considerati, tranne che tali nuovi elementi si configurino come cause di forza maggiore contemplate dal D.Lgs. 50/2016 e dal Codice Civile e, comunque, imprevedute in quanto imprevedibili (e non escluse da altre norme del presente Capitolato).

ART.18 MODIFICHE DEL SERVIZIO

La Stazione Appaltante si riserva di disporre variazioni ai servizi da effettuare, nei limiti consentiti dalla vigente normativa, e/o alle modalità di esecuzione in funzione dell'ottimizzazione della prestazione. E' consentito all'aggiudicatario proporre, in qualsiasi momento, soluzioni diverse di organizzazione del servizio e utilizzo di mezzi. In tal caso, previa accettazione formale della Stazione Appaltante, l'organizzazione proposta deve garantire almeno pari livello di qualità del servizio reso.

ART.19 PENALI

Le penali previste saranno per il ritardo dei tempi previsti all'articolo 4 e pari a € 50,00 al giorno rispetto all'offerta presentata in sede di gara.

ART. 20- SPESE CONTRATTUALI

Ogni spesa dipendente e conseguente la stipula del contratto, ove prevista, con l'Amministrazione Comunale quali diritti, bolli, e tasse di registrazione del contratto sono a completo carico della ditta aggiudicatrice, così come ogni costo relativo alla organizzazione dei servizi non espressamente indicato dal presente capitolato.

ART. 13 – CONTROVERSIE

Il foro di Mantova è competente in ordine alla risoluzione di qualsiasi controversia dovesse insorgere tra le parti. E' esclusa la competenza arbitrale.

Il Responsabile del Procedimento
Ing. Giuseppe Sanfelici



CITTA' DI VIADANA

Provincia di Mantova

LETTERA INVITO - DISCIPLINARE DI GARA

PROC. N. 201706 – Z361D702E0 GARA TELEMATICA NEGOZIATA PER L'APPALTO DEL SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO E ADEGUAMENTO PIANO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE – Prot. N. 8130

Con riferimento alla manifestazione di interesse di cui all'oggetto, si invita codesto rispettabile operatore a presentare la propria miglior offerta per l'esecuzione della prestazione in oggetto.

Il presente disciplinare contiene le condizioni e modalità di partecipazione alla procedura di gara in oggetto ai sensi degli artt. 3, co. 1, lett. uuu) e 36, co. 2 del d.lgs. 50/2016, fissando i requisiti di partecipazione, le modalità di partecipazione e di celebrazione della gara, le prescrizioni per la redazione dell'offerta con i relativi criteri di valutazione, le modalità di aggiudicazione della fornitura con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95 del d.lgs. 50/16 e del perfezionamento del contratto.

Le condizioni contrattuali e le modalità di svolgimento della prestazione, sono meglio specificate nel capitolato speciale d'appalto e negli altri documenti tecnici, che costituiscono parte integrante e sostanziale della procedura di gara.

La procedura in oggetto è stata indetta con provvedimento n.

La presente procedura sarà gestita mediante l'utilizzo del sistema telematico denominato "Sintel" (di seguito per brevità anche solo "Sistema" e/o "Sintel"), accessibile dai siti internet www.arca.regione.lombardia.it e www.sintel.regione.lombardia.it al cui interno è possibile scaricare la documentazione relativa alle modalità tecniche di utilizzo (registrazione, qualificazione e tutto ciò che attiene all'operatività sulla piattaforma), e mediante il quale verranno gestite le fasi di pubblicazione della procedura, di presentazione, analisi, valutazione e aggiudicazione dell'offerta, oltre che le comunicazioni e gli scambi di informazioni.

L'appalto è soggetto alle norme e condizioni previste dal d.lgs. 50/16 (di seguito denominato anche codice) e relative norme di attuazione, dal d.lgs. n. 82/2005, dalle relative regole tecniche e dai provvedimenti adottati dal DigitPA/Agenzia per l'Italia Digitale, dalle condizioni di accesso ed utilizzo del sistema di intermediazione telematica Sintel, dalle disposizioni previste dalla presente lettera d'invito-disciplinare, dal Capitolato Speciale, oltre che, per quanto non regolato dalle clausole e disposizioni suddette, dalle norme del Codice Civile e dalle altre disposizioni di legge nazionali vigenti in materia di contratti di diritto privato, nonché dalle leggi nazionali e comunitarie vigenti nella materia oggetto dell'Appalto.

L'operatore economico invitato individualmente ha la facoltà di presentare offerta per sé o quale mandatario di operatori riuniti, nel rispetto della vigente normativa e delle disposizioni degli atti di gara.

Si precisa, inoltre, quanto segue:

- Le dichiarazioni relative all'ammissione alla procedura, l'offerta tecnica, l'offerta economica e/o il documento di offerta – redatti tutti in lingua italiana - devono essere sottoscritti, dal rappresentante legale del concorrente o altro soggetto dotato del potere di impegnare

contrattualmente il concorrente stesso, **a pena di esclusione** con apposizione di firma digitale, rilasciata da un Ente accreditato presso il CNIPA/ DigitPA/Agenzia per l'Italia Digitale. Per l'apposizione della firma digitale si rinvia a quanto previsto dal d.lgs. 82/2005 e s.m.i. nonché dalle regole tecniche e dai provvedimenti adottati dal DigitPA/Agenzia per l'Italia Digitale; in particolare, i concorrenti devono utilizzare **a pena di esclusione** un certificato qualificato non scaduto di validità, non sospeso o revocato al momento dell'inoltro. Si invita, pertanto, a verificarne la corretta apposizione con gli strumenti allo scopo messi a disposizione dal proprio Ente certificatore; in caso di procuratore, occorre indicare gli estremi della procura;

- le dichiarazioni e la documentazione da allegare o allegate devono essere conformi alle disposizioni contenute nel d.P.R. n. 445/00 e nel d.lgs.n. 82/2005 nonché – nei casi previsti dal presente disciplinare – sottoscritte mediante apposizione di valida firma digitale; in caso di difformità alle suddette disposizioni, la dichiarazione/documentazione si intenderà come non prodotta e - se prevista necessariamente a pena di esclusione - determinerà l'esclusione del concorrente. Si invita, pertanto, gli operatori a prestare la massima attenzione sulle ipotesi e relative condizioni previste in materia di copie conformi;
- nell'ipotesi di sottoscrizione multipla di uno stesso documento (es.: in caso di RTI o coamministratori con firma congiunta), il Sintel gestisce firme in modalità "parallela" e in modalità "nidificata"; l'utilizzo della controfirma non equivale a sottoscrizione;
- in caso di società amministrate da più coamministratori con firma congiunta l'offerta telematica deve essere **presentata** esclusivamente attraverso Sintel **da uno degli amministratori**, a ciò espressamente delegato dagli altri coamministratori, fermo restando che i documenti trasmessi vanno **sottoscritti** digitalmente da **tutti** i coamministratori a firma congiunta (si precisa che l'utilizzo della controfirma non equivale a sottoscrizione).
- **alle dichiarazioni sottoscritte con firma digitale non occorre allegare la copia di documento d'identità del dichiarante;**
- **la sottoscrizione con firma digitale può essere sostituita mediante utilizzo di firma elettronica qualificata;**
- **il mancato rispetto delle prescrizioni previste a pena di esclusione dalle vigenti norme e dal disciplinare comporterà l'esclusione dell'operatore economico fatta salva l'eventuale applicazione della disciplina sul soccorso istruttorio.**

Articolo 1.1: Informazioni tecniche

Per ulteriori indicazioni e approfondimenti riguardanti il funzionamento, le condizioni di accesso e l'utilizzo del Sistema, nonché il quadro normativo di riferimento, si rimanda alle "Modalità tecniche per l'utilizzo della piattaforma Sintel".

Specifiche e dettagliate indicazioni sono inoltre contenute nei Manuali d'uso per gli Operatori Economici e nelle domande frequenti, cui si fa espresso rimando, messi a disposizione sul portale dell'Azienda Regionale Centrale Acquisti www.arca.regione.lombardia.it nella sezione Help&Faq: "Guide e Manuali" e "Domande Frequenti degli Operatori Economici".

Per richieste di assistenza sull'utilizzo di Sintel si prega di contattare il Contact Center di ARCA scrivendo all'indirizzo email supporto@arcalombardia.it oppure telefonando al n. verde 800.116.738.

CARATTERISTICHE DELLA PROCEDURA

Indirizzo Stazione Appaltante	Comune di Viadana (MN) Piazza Matteotti 2 – Viadana (MN) 46019
--------------------------------------	---

	Tel. 0375 7861 - fax 0375 82854
Indirizzo internet	www.comune.viadana.mn.it
Tipologia della Procedura	Procedura negoziata
Codice CPV principale	71240000-2 Servizi architettonici, di ingegneria e pianificazione
Codice CIG	Z361D702E0
Termine ultimo per la presentazione delle offerte	Quello indicato in piattaforma
Criterio di Aggiudicazione	Offerta economicamente più vantaggiosa
Imposto dell'appalto	€ 24.000,00
Oneri sulla sicurezza da rischio specifico DUVRI	€ 00,00
Responsabile Unico del Procedimento	Ing. Giuseppe Sanfelici – Dirigente Area Tecnica Tel. 0375 786219 mail: g.sanfelici@comune.viadana.mn.it
Luogo di esecuzione dell'appalto	Comune di Viadana
Termine del procedimento (art. 2, co. 2 l. 241/1990)	90 giorni naturali e consecutivi dalla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte

ART. 1 – IMPORTO DELL'APPALTO E DURATA DEL CONTRATTO

L'importo complessivo dell'appalto (IVA e altri oneri esclusi) a base d'asta è pari ad euro 24.000,00 di cui euro 0,00 per oneri **per la sicurezza non soggetti a ribasso derivanti da** rischi di natura interferenziale.

L'importo soggetto a ribasso è pari ad euro 24.000,00 oltre iva.

1.1 L'affidamento è finanziato con fondi propri di bilancio.

ART. 2 - SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA

Sono ammessi a partecipare alla presente procedura i seguenti soggetti di cui all'art. 46 del d.lgs. 50/2016.

In caso di partecipazione alla selezione di professionisti in qualunque forma associata (studio associato, società di professionisti, società di ingegneria, raggruppamento temporaneo o consorzio), vigendo il principio della responsabilità professionale personale, nella dichiarazione di partecipazione dovrà già essere dichiarato il nominativo del professionista iscritto nell'apposito albo professionale ed in possesso dei requisiti richiesti che effettivamente espletterà l'incarico e ne assumerà la responsabilità ad ogni effetto di legge, con specificazione della relativa qualifica professionale.

Il consorzio stabile è tenuto ad indicare per quale consorziato il consorzio concorre; a questo ultimo è fatto divieto di partecipare alla stessa procedura, in qualsiasi altra forma.

Nel caso di partecipazione alla gara di **raggruppamento temporaneo di professionisti non ancora costituito** i soggetti che intendono riunirsi devono indicare espressamente – con apposita dichiarazione - l'impegno a costituire il raggruppamento stesso ed il capogruppo mandatario. In caso di aggiudicazione ad un raggruppamento temporaneo questo dovrà assumere la forma giuridica specifica secondo le vigenti disposizioni di legge.

Non possono partecipare all'affidamento dei servizi in oggetto coloro che sono inibiti per legge o per provvedimento disciplinare all'esercizio della libera professione.

Lo stesso soggetto non può partecipare alla gara contemporaneamente in forma singola e quale componente di forma associata di professionisti o di raggruppamento temporaneo, né può partecipare quale componente in più di un raggruppamento temporaneo.

E' vietata altresì la contemporanea partecipazione di professionisti singoli e di forme associate di professionisti (studio associato, società di professionisti, società di ingegneria, consorzio....) delle quali il professionista sia amministratore, socio, dipendente, consulente o collaboratore con rapporto coordinato e continuativo, né possono partecipare in concorrenza studi associati, società di professionisti, società di ingegneria, consorzi di società di professionisti e di ingegneria che abbiano in comune un amministratore, un socio, un dipendente o un collaboratore coordinato e continuativo. La violazione di tali divieti comporta l'esclusione dalla partecipazione alla selezione sia del singolo soggetto che del raggruppamento temporaneo o dello studio associato o della società di professionisti o della società di ingegneria o del consorzio di cui il soggetto è parte.

ART. 3 – REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

Ai fini della partecipazione alla presente procedura di gara, ciascun operatore deve possedere, a pena di esclusione, i seguenti requisiti:

a) requisiti di ordine generale

1. di aver preso visione e di obbligarsi all'osservanza di tutte le disposizioni previste dal Capitolato speciale d'appalto e dal Disciplinare di gara,
2. di non trovarsi in alcuna delle condizioni di esclusione dalla partecipazione alle gare di cui all'art. 80 del d.lgs. 50/2016 e quindi:
 - 1) che non è stata pronunciata condanna con sentenza definitiva o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei seguenti reati:
 - delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;
 - delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del codice civile;
 - frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;
 - delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;
 - delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;

- sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;
 - ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione;
- 2) che non sussistono cause di decadenza, di sospensione, o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto.
NB: ai fini dell'individuazione dei soggetti da considerare nell'ambito del predetto requisito, si rinvia all'art.85 del D.lgs. n.159/2011.
- 3) che non sono state commesse violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti. Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all'importo di cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.
- 4) che non sono state commesse violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti. Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui all'articolo 8 del decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015.
- 5) che il concorrente non si trova, altresì, in nessuna delle situazioni come di seguito descritte:
- a) qualora la stazione appaltante possa dimostrare con qualunque mezzo adeguato la presenza di gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3 del D.lgs. n.50/2016;
 - b) l'operatore economico si trovi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di concordato con continuità aziendale, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall'articolo 110 del Codice dei Contratti;
 - c) la stazione appaltante dimostri con mezzi adeguati che l'operatore economico si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità. Tra questi rientrano: le significative carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, ovvero confermata all'esito di un giudizio, ovvero hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni; il tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio; il fornire, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione ovvero l'omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione; si rinvia, inoltre, a quanto stabilito in merito nel Comunicato del Presidente dell'ANAC dell'11 maggio 2016;
 - d) la partecipazione dell'operatore economico determini una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 42, comma 2 del Codice dei Contratti, non diversamente risolvibile;

- e) una distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento degli operatori economici nella preparazione della procedura d'appalto di cui all'articolo 67 del Codice dei contratti non possa essere risolta con misure meno intrusive;
 - f) l'operatore economico sia stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
 - g) l'operatore economico è iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, nelle procedure di gara o negli affidamenti di subappalto, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione;
 - h) l'operatore economico abbia violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55. L'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa;
 - i) l'operatore economico non presenti la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, ovvero autocertifichi la sussistenza del medesimo requisito;
 - l) l'operatore economico che, pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non risulti aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. La circostanza di cui al primo periodo deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nell'anno antecedente la data di spedizione dell'invito e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all'ANAC, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell'Osservatorio;
 - m) l'operatore economico non si trovi, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale
- 6) che non sussiste il divieto a contrattare di cui all'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. n. 165 del 2001 (*incarichi conferiti a pubblici dipendenti nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego*);
- 7) di non partecipare alla presente gara in più di una associazione temporanea o consorzio, né contemporaneamente in forma individuale ed in associazione o consorzio;
- 8) (*nell'ipotesi di gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei Paesi inseriti nelle cosiddette black-list di cui al D.M. 4 maggio 1999 e al D.M. del 21 novembre 2001*) di essere in possesso dell'autorizzazione rilasciata ai sensi del D.M. 14 dicembre 2010, oppure, avere in corso un procedimento per il rilascio della predetta autorizzazione ai sensi dell'art 37 del D.L. n. 78/2010.

NB-1: **Con riferimento alle ipotesi previste dall'art. 80 co. 1 del D.lgs. n. 50/2016**, si precisa, a pena di esclusione, quanto segue:

- 1) l'esclusione e il divieto considerati al citato comma 1, operano se la sentenza o il decreto riguardano:

- se si tratta di impresa individuale: il titolare o il direttore tecnico;
 - se si tratta di società in nome collettivo: il socio o il direttore tecnico;
 - se si tratta di società in accomandita semplice: i soci accomandatari o il direttore tecnico;
 - se si tratta di altro tipo di società o consorzio: i membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza (tra questi rientrano anche i procuratori muniti di poteri decisionali di particolare ampiezza e riferiti ad una pluralità di oggetti così che, per sommatoria, possano configurarsi omologhi, se non di spessore superiore agli amministratori e gli institori ex art. 2203 c.c.), di direzione o di controllo, il direttore tecnico o il socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci.
- 2) In caso di società, diverse dalle società in nome collettivo e dalle società in accomandita semplice, nelle quali siano presenti solo due soci, ciascuno in possesso del cinquanta per cento della partecipazione azionaria, il concorrente deve considerare – ai fini dell’assenza dei motivi di esclusione previsti dal citato art.80 – entrambi i soci.
- 3) In ogni caso l’esclusione e il divieto sopra indicati operano anche nei confronti dei soggetti – come sopra individuati – cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di spedizione dell’invito qualora l’impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata.
- 4) In caso di cessione o fitto di azienda o di ramo d’azienda, incorporazione o fusione societaria, intervenuta nell’anno antecedente la data di spedizione dell’invito sussiste in capo alla società incorporante, o risultante dalla fusione, di considerare anche i soggetti (richiamati dall’art. 80 comma 3 del Codice) che hanno operato presso la società incorporata/che ha ceduto/affittato o le società fuse nell’ultimo anno antecedente la data di spedizione dell’invito o che sono cessati dalle relative cariche nel medesimo periodo.
- 5) I reati di cui al comma 1 dell’art 80 non rilevano quando sono stati depenalizzati ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando i reati sono stati dichiarati estinti dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima.
- 6) Sulla base di quanto sopra evidenziato, **qualora siano presenti fattispecie rilevanti ai fini della disciplina di cui all’art.80 co.1 del d.lgs.n.50/2016** il concorrente deve presentare puntuale e dettagliata dichiarazione autonoma ai sensi del DPR n.445/00 ovvero il DGUE.

In particolare, si precisa che:

- A. **La dichiarazione deve essere resa in maniera dettagliata specificando almeno i seguenti elementi:**
- soggetto interessato (nome, cognome, data e luogo di nascita, CF, residenza, ruolo/poteri)
 - Autorità ed estremi del provvedimento (es. condanna n. emessa in data dal Tribunale, durata etc. ;)
 - fattispecie rilevante (es: reato commesso etc..) e contenuto del provvedimento (motivo della condanna, pena accessoria, precisazione sui periodi di interdizione imposti dal provvedimento penale);
 - eventuali misure di *self cleaning* adottate;
 - misure di dissociazione in casi di condanne di soggetti – come sopra individuati - cessati dalla carica.

B. Si fa presente, inoltre, che nel certificato del Casellario Giudiziale rilasciato ai soggetti privati interessati, non compaiono le sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi degli artt. 444 e 445 c.p.p., i decreti penali di condanna, le condanne per le quali è stato concesso il beneficio della “non menzione” ai sensi dell’art. 175 c.p. e le condanne per contravvenzioni punibili con la sola pena pecuniaria dell’ammenda, che, invece, è obbligatorio dichiarare a pena di esclusione; nei casi di incertezza si consiglia pertanto all’interessato di effettuare presso il competente Ufficio del Casellario Giudiziale una semplice “visura” (art. 33 D.P.R. n. 313 del 2002), con la quale si potrà prendere visione di tutti i propri eventuali precedenti penali, senza le limitazioni sopra ricordate. Il concorrente non è tenuto ad indicare nella dichiarazione le condanne quando il reato è stato depenalizzato ovvero per le quali è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima. Si avverte che non potrà considerarsi estinto il reato, qualora non sia intervenuta una formale pronuncia di estinzione da parte del giudice dell’esecuzione, ai sensi dell’articolo 676 c.p.p..

Si evidenzia che un operatore economico, che si trovi in una delle situazioni di cui al comma 1 dell’art. 80 del D.Lgs. 50/2016, limitatamente alle ipotesi in cui la sentenza definitiva abbia imposto una pena detentiva non superiore a 18 mesi ovvero abbia riconosciuto l’attenuante della collaborazione come definita per le singole fattispecie di reato, è ammesso a provare di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall’illecito e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.

N.B.-2. **Con riferimento alle ipotesi previste dall’art. 80, co. 4 del D.lgs. n. 50/2016** l’operatore economico è ammesso se dimostra di aver ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, purché il pagamento o l’impegno siano stati formalizzati prima della scadenza del termine per la presentazione delle offerte. A tal fine il concorrente deve presentare a pena di esclusione puntuale e dettagliata autonoma dichiarazione ai sensi del DPR 445/2000 ovvero il DGUE.

NB-3: **Con riferimento alle ipotesi previste dall’art.80 co. 5 del D.lgs. n.50/2016 e alle altre ipotesi di esclusione sopra previste** il concorrente – a pena di esclusione - deve presentare puntuale e dettagliata dichiarazione ai sensi del DPR 445/2000 su tutte le ipotesi intervenute ai fini della permanenza dei requisiti di ordine generale descrivendo le eventuali misure di self cleaning adottate utilizzando – nel rispetto delle modalità indicate all’art.7 il DGUE o dichiarazione autonoma.

A tal proposito, si precisa, a pena di esclusione, quanto segue:

A. un operatore economico, che si trovi in una delle situazioni di cui al comma 5 dell’art. 80 del D.Lgs. 50/2016, è ammesso a provare di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall’illecito e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti;

B. nei casi di cui all’art. 110, comma 3, del Codice, il concorrente deve presentare

✓dichiarazione sostitutiva con la quale il curatore fallimentare autorizzato all’esercizio provvisorio ovvero l’impresa ammessa al concordato con continuità aziendale attesta di essere stato autorizzato/a dal giudice delegato a partecipare alle procedure di affidamento di concessioni e appalti ovvero a essere affidatario di subappalto [*indicando il provvedimento di fallimento o di ammissione al concordato, il provvedimento di autorizzazione all’esercizio provvisorio e il provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare e specificando il numero dei provvedimenti e il Tribunale che li ha rilasciati*];

- ✓dichiarazione sostitutiva con la quale il curatore fallimentare autorizzato all'esercizio provvisorio ovvero l'impresa ammessa al concordato con continuità aziendale attesta che non ricorre la fattispecie di cui all'art. 110 comma 5;

C. nel caso di cui all'art. 110, comma 5, del Codice, il concorrente deve presentare:

- ✓dichiarazione sostitutiva con la quale il concorrente indica l'operatore economico che, in qualità di impresa ausiliaria, metterà a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse e i requisiti richiesti per l'affidamento dell'appalto;
- ✓dichiarazione, resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000 - con la quale attesta il possesso, in capo all'impresa ausiliaria, dei requisiti generali di cui all'art. 80 del Codice, l'inesistenza di una delle cause di divieto, decadenza o sospensione di cui all'art. 67 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, e il possesso di tutte le risorse e i requisiti richiesti per l'affidamento dell'appalto;
- ✓dichiarazione sostitutiva con cui l'impresa ausiliaria si obbliga verso il concorrente e verso l'Autorità a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie all'esecuzione del contratto ed a subentrare all'impresa ausiliata nei casi indicati dall'art. 80, comma 5, del Codice;
- ✓dichiarazione sostitutiva con cui l'impresa ausiliaria attesta di non partecipare alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell'art. 45 del Codice;
- ✓originale o copia autentica del contratto, in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione tutte le risorse necessarie all'esecuzione del contratto per tutta la durata dell'appalto e a subentrare allo stesso nei casi indicati dall'art. 80, comma 5, del Codice.

NB-4: Con riferimento all'individuazione dell'ambito soggettivo di cui all'art.80 del Codice, si invita il concorrente a prendere visione della disciplina disponibile sul sito dell'ANAC e, in particolare, del Comunicato del Presidente del 26 ottobre 2016 "*Indicazioni alle stazioni appaltanti e agli operatori economici sulla definizione dell'ambito soggettivo dell'art. 80 del d.lgs. 50/2016 e sullo svolgimento delle verifiche sulle dichiarazioni sostitutive rese dai concorrenti ai sensi del d.p.r. 445/2000 mediante utilizzo del modello di DGUE*".

NB-5: Nell'ipotesi di operatore appartenente a diverso Stato, si precisa, altresì, che trova applicazione la disciplina di cui all'art. 35 del d.l. n. 90/2014.

Sulle modalità relative alla dimostrazione dei requisiti sopra indicati – compreso l'utilizzo del DGUE (Documento di gara unico europeo) - si rinvia alla disciplina prevista agli articoli 7 e ss.

a-bis) requisiti di idoneità professionale:

I concorrenti devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- a) essere in possesso di laurea specialistica o magistrale in ingegneria o architettura;
- b) per le società di professionisti, le società di ingegneria, i consorzi stabili di progettazione iscrizione presso la competente Camera di Commercio (C.C.I.A.A.);
- c) abilitazione all'esercizio della professione e iscrizione nel relativo albo professionale.

Articolo 3.6: Mancanza, incompletezza ed ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni sostitutive

Ai sensi dell'art. 83 co.9 del d.lgs. n. 50/2016, in caso di mancanza, incompletezza e ogni altra

irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni sostitutive relative ai requisiti di partecipazione nonché del documento di gara unico europeo, verrà irrogata una sanzione pecuniaria **pari ad € 20,00**.

In tal caso, l'Amministrazione aggiudicatrice assegna al concorrente un termine di sette giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere, da presentare contestualmente al documento comprovante l'avvenuto pagamento della sanzione, **a pena di esclusione**. In caso di inutile decorso di tale termine, il concorrente è escluso dalla gara; la sanzione è dovuta esclusivamente in caso di regolarizzazione

La sanzione di cui sopra si applica indipendentemente dal numero degli elementi e delle dichiarazioni non rese o incomplete o con irregolarità essenziali.

Ai fini dell'applicazione dell'art.83 co. 9 del d.lgs. n. 50/2016 sono individuati come **dichiarazioni essenziali** quelle sostitutive di certificazione e di atto di notorietà, anche di soggetti terzi, relative ai requisiti di partecipazione e come **elementi essenziali** quelli individuati nel presente disciplinare con la dicitura "a pena d'esclusione", con eccezione di quelli afferenti all'offerta.

In ogni caso il mancato, inesatto o tardivo adempimento all'eventuale richiesta dell'Amministrazione aggiudicatrice di completare o fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei documenti e delle dichiarazioni presentate, costituisce causa di esclusione.

ART. 4 – MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA

Articolo 4.1: SINTEL

L'offerta telematica dovrà essere presentata secondo le modalità previste dal Sistema e dalle condizioni stabilite nel presente Disciplinare-lettera d'invito.

Con la presentazione dell'offerta si intendono accettate, incondizionatamente, tutte le clausole e condizioni della lettera d'invito-disciplinare di gara e del Capitolato Speciale.

Non è possibile trasmettere singolarmente la documentazione amministrativa e l'offerta.

Le offerte telematiche incomplete, condizionate o comunque non conformi alle indicazioni degli atti di gara e degli allegati saranno escluse.

Per tutte le scadenze temporali relative alle procedure di gara telematiche, l'unico calendario e l'unico orario di riferimento sono quelli di ricezione sul server del Sistema Telematico di Arca Lombardia.

Non saranno prese in considerazione le offerte telematiche che – pur se inviate entro il termine di scadenza previsto nel Sistema - non pervengano entro il suddetto termine.

Nell'ambito della presente procedura di gara, tutti i termini di trasmissione fissati devono intendersi come termini di presentazione, ovvero termini entro cui la documentazione richiesta deve pervenire; il semplice caricamento (upload) della documentazione di offerta sul sistema di acquisti telematici non comporta l'invio dell'offerta alla Stazione appaltante. Il concorrente dovrà verificare di avere completato tutti i passaggi richiesti dal sistema di acquisti telematici per procedere all'invio dell'offerta. Il Sistema non accetta offerte presentate dopo la data e l'orario stabiliti come termine ultimo di presentazione.

La presentazione dell'offerta mediante il Sistema è a totale ed esclusivo rischio del procedente, il quale si assume qualsiasi rischio in caso di mancata o tardiva ricezione dell'offerta medesima, dovuta, a titolo esemplificativo e non esaustivo, a malfunzionamenti degli strumenti telematici utilizzati/incompatibilità degli strumenti telematici utilizzati con la piattaforma Sintel, a difficoltà di connessione e trasmissione, a lentezza dei collegamenti, o a qualsiasi altro motivo, restando esclusa qualsivoglia responsabilità di ARCA o dell'Amministrazione ove per ritardo o disguidi tecnici o di

altra natura, ovvero per qualsiasi motivo, l'offerta non pervenga entro il previsto termine perentorio di scadenza.

Si invitano pertanto gli operatori economici ad avviare il procedimento di caricamento (upload) e trasmissione della propria offerta con sufficiente anticipo rispetto al termine di scadenza per la presentazione delle offerte.

In ogni caso, fatti salvi i limiti inderogabili di legge, il concorrente esonera ARCA e l'Amministrazione da qualsiasi responsabilità per malfunzionamenti di qualsiasi natura, mancato funzionamento o interruzioni di funzionamento del Sistema. L'Amministrazione si riserva, comunque, di adottare i provvedimenti che riterrà necessari nel caso di malfunzionamento del Sistema. In particolare, qualora, durante il termine fissato per la presentazione delle offerte, il Sistema segnali il verificarsi di gravi anomalie, la Stazione Appaltante valuterà – in relazione al tipo ed alla durata dell'anomalia evidenziata - la necessità di sospendere la procedura di gara.

Durante il periodo di pubblicazione, e quindi entro il termine previsto dal Sistema, anche se è già stata inviata un'offerta valida per una procedura, il percorso guidato rimane sempre disponibile per il concorrente. Quindi risulta possibile sostituire la propria precedente offerta, inviandone una nuova.

4.2 Richiesta di Informazioni e Chiarimenti

Per eventuali richieste di informazioni complementari e/o chiarimenti sul contenuto della documentazione di gara, i concorrenti possono trasmettere tali comunicazioni di richiesta, in lingua italiana ad ARCA, esclusivamente per mezzo della funzione "Comunicazioni della procedura" presente sulla piattaforma SinTel, fino al **settimo giorno** antecedente il termine indicato per la presentazione delle offerte. Non saranno, pertanto, fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente al termine indicato.

Nel caso di comprovato malfunzionamento e/o indisponibilità prolungata del Sistema, le richieste di informazioni e chiarimenti possono essere inoltrate al Responsabile del Procedimento all'indirizzo di posta elettronica di cui alla tabella di pagina 3.

Le risposte ai chiarimenti presentati in tempo utile, verranno fornite almeno **6 giorni** prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, ed inviate tramite l'apposita funzione "Comunicazioni della procedura"; se ritenute di interesse per gli operatori saranno rese disponibili attraverso la funzionalità "Documentazione di gara", presente sulla piattaforma Sintel. Analogamente eventuali integrazioni e/o rettifiche alla documentazione di gara saranno rese disponibili attraverso la citata funzionalità "Documentazione di gara".

4.3 – Comunicazioni

Le comunicazioni relative alla presente procedura di gara – comprese le comunicazioni di esclusione e quelle di cui all'art. 76 del d.lgs. 50/2016 – saranno rese agli operatori interessati mediante il Portale Sintel attraverso l'apposita area "Comunicazioni della procedura".

In alternativa, l'Amministrazione può effettuare le comunicazioni:

- all'indirizzo di posta elettronica certificata disponibile eventualmente sullo stesso Sistema;
- all'indirizzo di posta elettronica certificata comunicato dagli operatori stessi durante la partecipazione alla procedura;
- all'indirizzo di posta elettronica certificata acquisito d'ufficio.

In caso di raggruppamenti temporanei di imprese da costituirsi o già costituiti e di consorzi da costituirsi ai sensi dell'articolo 48, c. 8, del d.lgs. 50/2016, le comunicazioni sono effettuate soltanto all'impresa mandataria.

In caso di consorzi già costituiti le comunicazioni sono effettuate soltanto al consorzio.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

ART. 5 – MODALITÀ DI CELEBRAZIONE DELLA GARA E DI AGGIUDICAZIONE

La celebrazione della gara avverrà secondo la procedura guidata prevista dalla Piattaforma Sintel ed interamente in seduta riservata attesa la gestione completamente telematica della procedura, nella quale la segretezza e l'immodificabilità delle offerte presentate è garantita dai requisiti di sicurezza del sistema informatico in uso e dalla completa tracciabilità nei log di sistema di tutte le operazioni eseguite. I concorrenti riceveranno comunicazione sull'avanzamento della procedura di gara.

In particolare, scaduto il termine di presentazione delle offerte, si procederà in una o più sedute come di seguito indicato:

- si apriranno le buste relative alla Documentazione amministrativa ai fini dell'ammissione dei concorrenti;
- sulla base dell'attività effettuata relativamente all'ammissione dei concorrenti, si provvederà – ai sensi dell'art.29 co. 1 del Codice – a pubblicare sul profilo di committente Sezione "Amministrazione trasparente" il provvedimento che determina le ammissioni e le eventuali esclusioni dei concorrenti entro due giorni dalla data di adozione dello stesso nonché ad inviare – ai sensi dell'art.76 co. 3 del Codice – apposito avviso ai concorrenti interessati mediante Portale Sintel attraverso l'apposita area "Comunicazioni della procedura" - pec;
- terminata la suddetta fase di ammissione, si procederà – anche nella stessa seduta- ad aprire le buste contenenti l'offerta tecnica dei soli operatori ammessi, alla valutazione delle stesse e all'esclusione delle offerte che eventualmente non superano la soglia di sbarramento, se prevista;
- si procederà, poi, all'apertura delle offerte economiche dei concorrenti ammessi e alla relativa valutazione;
- si provvederà, poi, alla formazione della graduatoria e alla formulazione della proposta di aggiudicazione.

Resta salva, in capo all'Amministrazione, la facoltà di sottoporre a verifica di congruità le offerte – eventualmente anche contemporaneamente - che, in base ad elementi specifici, appaiano anormalmente basse.

L'appalto sarà aggiudicato all'operatore che formulerà l'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art.95 del d.lgs. n. 50/2016. L'offerta economicamente più vantaggiosa sarà determinata con le modalità descritte al successivo art. 6.

Si procederà all'aggiudicazione della gara anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta congrua e conveniente per l'Amministrazione.

L'Amministrazione può decidere di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto.

La Commissione giudicatrice comunicherà al Dirigente che ha indetto la procedura la presenza di eventuali dichiarazioni, rese nell'offerta tecnica/economica dagli operatori economici concorrenti, relative alle parti dell'offerta sottratte all'accesso in quanto costituiscono segreti tecnici o commerciali.

ART. 6 – CRITERI PER LA VALUTAZIONE DELL'OFFERTA

La valutazione delle offerte avverrà ai sensi della vigente normativa, individuando l'offerta economicamente più vantaggiosa per l'Amministrazione, determinata mediante l'applicazione dei criteri sinteticamente di seguito riportati:

- offerta tecnica (max punti 70)
- offerta economica (max punti 20)
- offerta temporale (max punti 10)

A tale scopo, la Commissione Giudicatrice formulerà la valutazione dell'offerta proposta, secondo la formula di seguito enunciata:

$$C(a) = \sum_n [W_i * V(a)_i]$$

dove:

$C(a)$ = indice di valutazione dell'offerta (a);

n = numero totale dei criteri di valutazione;

W_i = peso o punteggio attribuito al criterio (o sub) di valutazione (i) come indicato nella TABELLA A contenente "TEMI DI VALUTAZIONE" allegata alla presente lettera di invito;

$V(a)_i$ = coefficiente della prestazione dell'offerta (a) rispetto al criterio (i) variabile tra zero e uno;

\sum_n = sommatoria.

La Commissione Giudicatrice procederà alla valutazione tecnica di tutte le soluzioni proposte prima di aprire le buste contenenti le offerte economiche.

Relativamente alla valutazione dell'offerta tecnica, si precisa quanto segue:

➤ per ciascun criterio o sub-criterio avente natura qualitativa, individuato nella TABELLA A:

1. mediante l'attribuzione discrezionale del coefficiente, sulla base dei criteri motivazionali, da parte di ogni commissario;
2. determinando la media dei coefficienti che ogni commissario ha attribuito alle proposte dei concorrenti su ciascun criterio o sub-criterio;
3. attribuendo il coefficiente uno al valore medio massimo e proporzionando linearmente a tale media massima gli altri valori medi.

Al fine di non alterare i pesi stabiliti per i vari criteri di valutazione, se nessuna offerta di natura qualitativa ottiene come punteggio per il singolo criterio suddiviso in criteri, il valore massimo del peso del criterio medesimo previsto dalla lex specialis, deve essere effettuata la c.d. "riparametrazione" dei punteggi assegnando il peso totale del criterio all'offerta che ha ottenuto il massimo punteggio e alle altre offerte un punteggio proporzionale decrescente.

In caso di unica offerta valida la Commissione non procederà alla trasformazione della media dei coefficienti attribuiti ad ogni offerta da parte di tutti i commissari in coefficienti definitivi ed all'unico concorrente sarà attribuito direttamente il punteggio risultante dalla media dei coefficienti attribuiti ad ogni offerta da parte di tutti i commissari.

SOGLIA DI SBARRAMENTO

Sono esclusi dalla gara i concorrenti che in sede di attribuzione del punteggio tecnico – a seguito di riparametrazione ove prevista - non abbiano ottenuto un punteggio pari ad almeno 40 punti.

Relativamente alla valutazione dell'offerta economica, il coefficiente $V(a)_i$ è determinato attraverso la seguente formula:

$$V(a)_i \text{ (per } A_i \leq A_{soglia}) = X * A_i / A_{soglia}$$

$$V(a)_i \text{ (per } A_i > A_{soglia}) = X + (1,00 - X) * [(A_i - A_{soglia}) / (A_{max} - A_{soglia})]$$

dove

$V(a)_i$ = **coefficiente** attribuito al concorrente iesimo

A_i = **valore** dell'offerta (*ribasso*) del concorrente iesimo

A_{soglia} = **media aritmetica** dei valori delle offerte (*ribasso sul prezzo*) dei concorrenti

X = **Coefficiente 0,90**

A_{max} = **valore** dell'offerta (*ribasso*) più conveniente

Per il calcolo del coefficiente dell'elemento tempo si applica la seguente formula:

$$\text{Coefficiente elemento tempo} = T_i / T_{medio}$$

dove:

T_i = **la riduzione percentuale del tempo formulata dal concorrente iesimo;**
 T_{medio} = **la media aritmetica delle riduzioni percentuali del tempo; per le riduzioni percentuali maggiori della riduzione media il coefficiente è assunto pari ad uno.**

Nelle operazioni matematiche effettuate per l'attribuzione dei punteggi a tutti gli elementi, sia di natura tecnica che economica, verranno usate le prime due cifre decimali con arrotondamento all'unità superiore qualora la terza sia pari o superiore a cinque e all'unità inferiore qualora la terza sia inferiore a cinque.

A parità di indice complessivo di valutazione dell'offerta si proporrà l'aggiudicazione a favore dell'offerente che avrà ottenuto il miglior indice di valutazione tecnica. Nell'ipotesi di ulteriore parità, si procederà – previa convocazione degli offerenti risultati a pari merito - al sorteggio in seduta pubblica, fissata di regola non prima di 2 giorni dalla relativa comunicazione, ai sensi dell'art. 77 del R.D. 827/1924.

ART. 7 – PRESCRIZIONI PER LA REDAZIONE DELL'OFFERTA TELEMATICA

Per la presentazione dell'offerta telematica ciascun concorrente deve seguire la procedura di seguito indicata:

- 1) Accedere a Sintel, di cui all'indirizzo www.sintel.regione.lombardia.it, **inserire i propri codici di accesso e cliccare su **ACCEDI****;
- 2) Accedere alla sezione "Procedure" ed individuare la gara di cui in oggetto;
- 3) **Cliccare** su "**DETTAGLIO**" per visualizzare il menù interno e tutte le informazioni della procedura, gli atti di gara relativi alla presente fase con gli eventuali allegati, e chiarimenti pubblicati;
- 4) **Creare**, dopo aver scelto la modalità di partecipazione, la propria offerta cliccando sul link "**INVIA OFFERTA**"; in questo modo il concorrente accede al percorso guidato previsto dal

Sistema di negoziazione suddiviso in cinque 5 passi da compilare secondo le modalità riportate nella sezione “**Prescrizioni per la redazione dell’offerta telematica**”:

- Step 1 - **BUSTA AMMINISTRATIVA**;
- Step 2 - **BUSTA TECNICA**;
- Step 3 - **BUSTA ECONOMICA**;
- Step 4 – **FIRMA DIGITALE DELL’OFFERTA**;
- Step 5 - **RIEPILOGO ED INVIO DELL’OFFERTA**. In quest’ultimo step l’operatore ha la possibilità di **verificare** la correttezza della propria offerta **ed il corretto caricamento degli allegati** nella maschera di riepilogo che apparirà a video, ed infine **clickare** su **INVIO OFFERTA** per inviare la propria offerta.

Dopo l’invio dell’offerta, l’operatore riceverà una e-mail di notifica al proprio indirizzo PEC inserito nel sistema

Prescrizioni per la redazione dell’offerta telematica

N.B. come precisato nel documento allegato “Modalità tecniche per l’utilizzo della piattaforma Sintel” (cui si rimanda), qualora sia necessario allegare più di un file in uno dei campi predisposti, questi devono essere inclusi in un’unica cartella compressa in formato .zip (o equivalente). La cartella compressa non dovrà essere firmata digitalmente.

Si precisa che, prima dell’invio (ovvero dell’inserimento nella cartella compressa, tutti i file che compongono l’offerta e che non siano già originariamente in formato pdf, devono essere convertiti in formato pdf.

Per la presentazione dell’offerta telematica ciascun concorrente deve seguire la procedura di seguito indicata:

Step 1 - Busta Amministrativa

Al primo step del percorso guidato “**Invia Offerta**” l’operatore economico, in aggiunta alle dichiarazioni direttamente da rendere sul Sistema, dovrà nella sezione **DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA** allegare la seguente documentazione *in formato elettronico*, e precisamente:

- ⇒ **a pena di esclusione: di partecipazione di partecipazione**, preferibilmente secondo il modello allegato da compilare in ogni sua parte sottoscritto digitalmente (dal **professionista singolo, da tutti i soci dello studio associato, dal legale rappresentante dell’operatore economico, da tutti i professionisti indicati quali esecutori delle prestazioni**). Qualora le dichiarazioni siano rese da procuratore speciale è necessario produrre una dichiarazione ai sensi del DPR 445/2000, in cui si attesti tale qualità, indicando gli estremi completi della procura che conferisce i necessari poteri.
- ⇒ **a pena di esclusione: il DGUE (Documento di gara unico europeo)**, presentato (dal **professionista singolo, da tutti i soci dello studio associato, dal legale rappresentante dell’operatore economico, da tutti i professionisti indicati quali esecutori delle prestazioni**), che deve essere compilato in ogni sua parte; le dichiarazioni devono essere, a pena di esclusione, firmate digitalmente dal legale rappresentante dell’operatore economico. Qualora le dichiarazioni siano rese da procuratore speciale è necessario produrre una dichiarazione ai sensi del DPR 445/2000, in cui si attesti tale qualità, indicando gli estremi completi della procura che conferisce i necessari poteri. In alternativa o in aggiunta al DGUE, per tutte le dichiarazioni di cui all’art. 3 del disciplinare di gara, il concorrente può presentare le

dichiarazioni ivi previste integrando il modello di dichiarazione di partecipazione ovvero in carta semplice.

NB: Con riferimento all'individuazione dell'ambito soggettivo di cui all'art.80 del Codice, si invita il concorrente a prendere visione della disciplina disponibile sul sito dell'ANAC e, in particolare, d Comunicato del Presidente del 26 ottobre 2016 *“Indicazioni alle stazioni appaltanti e agli operatori economici sulla definizione dell'ambito soggettivo dell'art. 80 del d.lgs. 50/2016 e sullo svolgimento delle verifiche sulle dichiarazioni sostitutive rese dai concorrenti ai sensi del d.p.r. 445/2000 mediante utilizzo del modello di DGUE”*.

Nell'ambito della documentazione sopra indicata, il concorrente deve, a pena di esclusione, dichiarare ai sensi del DPR 445/2000 (gli schemi delle dichiarazioni richieste sono già predisposti all'interno del DGUE /modello dichiarazioni. In alternativa dichiarazioni autonome):

- di rientrare tra i soggetti ammessi a **partecipare alle procedure di affidamento dei contratti pubblici, ai sensi dell'art. 46 del d.lgs. 50/2016 specificandone la natura giuridica;**
- il possesso dei requisiti di partecipazione, in conformità a quanto previsto all'art. 3 del presente disciplinare;
- fattispecie rilevanti ai fini della disciplina di cui all'art. 80 del d.lgs. 50/2016 in conformità a quanto previsto all'art. 3 del presente disciplinare di gara;
- di aver preso visione e di obbligarsi all'osservanza di tutte le disposizioni previste dalla lettera d'invito- disciplinare di gara, nel capitolato speciale d'appalto, e comunque, tutte le disposizioni che concernono la fase esecutiva del contratto, e di averne tenuto conto nella formulazione dell'offerta;
- di aver giudicato il servizio in oggetto realizzabile, gli elaborati adeguati ed i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire l'offerta presentata;
- **(nel caso di allegazione all'istanza e/o all'offerta di copie conformi di documenti in formato elettronico, nei casi in cui tale modalità di copia sia ammessa)** a pena di esclusione: che le copie di tutti i documenti allegati alla dichiarazione di partecipazione e/o all'offerta in formato elettronico sono state formate a norma dell' art. 22 co 3 del d.lgs. 82/2005 (Copie informatiche di documenti analogici) e/o dell'art. 23-bis del d.lgs. 82/2005 (Duplicati e copie informatiche di documenti informatici) e nel rispetto delle regole tecniche di cui all'art. 71 del medesimo d.lgs. 82/2005 *(tale dichiarazione è già predisposta all'interno del modello “Dichiarazioni”)*;
- di autorizzare l'operatore economico Capogruppo/consorzio a presentare un'unica offerta, e, pertanto, abilitano il medesimo operatore a compiere in nome e per conto anche delle mandanti/consorziate/ecc. ogni attività, attraverso il Sistema Sintel (presentazione documentazione sottoscritta dalle raggruppande, invio e ricezione delle comunicazioni da e per l'Amministrazione aggiudicatrice, ecc.).
- *(nel caso di RTP/Consorzi)* ai fini dell'invio e della ricezione delle comunicazioni inerenti la procedura di gara, di eleggere domicilio presso il recapito PEC della Capogruppo;

Nell'ipotesi di studio associato/RTI/consorzi/ si precisa altresì quanto segue:

- in caso di studio associato la dichiarazione di partecipazione e il DGUE devono essere resi e sottoscritti da tutti i professionisti dello studio;
- in caso di RTI e consorzi ordinari, già costituiti o da costituirsi, ciascun operatore associato/associando-consorziato/consorziando deve, **a pena di esclusione**, rendere (nell'ambito della busta “Documentazione amministrativa”) la dichiarazione relativa alla composizione del raggruppamento/consorzio e l'indicazione delle parti del servizio o della fornitura / quote percentuali di riparto delle prestazioni che saranno eseguite dai singoli operatori riuniti o

- consorziate;
- in caso di RTI da costituirsi va resa (nell'ambito della busta "Documentazione amministrativa"), **a pena di esclusione**, dichiarazione sostitutiva, firmata digitalmente dal legale rappresentante di ciascun operatore raggruppando/consorziando, relativa all'impegno da parte degli operatori in caso di aggiudicazione a conformarsi a quanto disposto dall'art.48 co. 8 del d.lgs. 50/2016.
 - in caso di RTI costituito occorre indicare gli estremi completi dell'atto costitutivo e del mandato;
 - in caso di consorzi costituiti ai sensi dell'articolo 46 comma 1 lettere f) del d.lgs. 50/2016, le sopracitate dichiarazioni devono essere, **a pena di esclusione**, rese (nell'ambito della busta "Documentazione amministrativa") e firmate digitalmente dal Consorzio; le sopracitate dichiarazioni relative al possesso dei requisiti di partecipazione devono essere, **a pena di esclusione**, rese (nell'ambito della busta "Documentazione amministrativa") e firmate digitalmente anche dalle consorziate per le quali il consorzio concorre;

A scopo collaborativo, si allegano al disciplinare di gara gli schemi di dichiarazione sostitutiva da poter utilizzare per la presente procedura di gara.

Si evidenzia, a pena di esclusione, che tutte le dichiarazioni devono essere sottoscritte con firma digitale da tutti i soggetti legittimati, come individuati all'art. 7.2 del disciplinare.

In caso di società amministrate da più coamministratori con firma congiunta la documentazione sopra richiamata deve essere sottoscritta digitalmente da tutti i coamministratori. Si precisa che l'utilizzo della controfirma non equivale a sottoscrizione.

Articolo 7.1 DGUE (Documento di gara unico europeo)

Ai sensi dell'art.85 del D.lgs.n.50/2016, la Stazione Appaltante accetta il DGUE (Documento di gara unico europeo) ai fini della presentazione delle dichiarazioni richieste nell'ambito della busta "Documentazione amministrativa" secondo le prescrizioni di seguito indicate.

Il DGUE - debitamente firmato digitalmente dal concorrente (ovvero ausiliario/subappaltatore nei casi consentiti) e reso in conformità alle Linee guida emanate dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e pubblicate in G.U. n. 170 del 22 luglio 2016 - può essere utilizzato limitatamente alle ipotesi di seguito riportate:

A) Dichiarazione del concorrente relativa alle fattispecie rilevanti ai fini della disciplina di cui all'art.80 del d.lgs.n.50/2016 e ad altri motivi di esclusione previsti dalla normativa nazionale

- DGUE - Parte II sezione A e B: Informazioni sull'operatore economico e sui rappresentanti dell'operatore economico;
- DGUE - Parte III sezione A: Motivi legati a condanne penali;
- DGUE - Parte III sezione B: per motivi legati al pagamento di imposte o contributi previdenziali;
- DGUE - Parte III sezione C: per motivi legati a insolvenza, conflitto di interessi o illeciti professionali;
- DGUE - Parte III sezione D: altri motivi di esclusione previsti;

NB: Con riferimento all'individuazione dell'ambito soggettivo di cui all'art.80 del Codice, si invita il concorrente a prendere visione della disciplina disponibile sul sito dell'ANAC e, in particolare, del Comunicato del Presidente del 26 ottobre 2016 "*Indicazioni alle stazioni appaltanti e agli operatori economici sulla definizione dell'ambito soggettivo dell'art. 80 del d.lgs. 50/2016 e sullo svolgimento delle verifiche sulle dichiarazioni sostitutive rese dai concorrenti ai sensi del d.p.r. 445/2000 mediante utilizzo del modello di DGUE*".

B) Dichiarazione del concorrente relativa al possesso dei requisiti speciali, se richiesti (criteri di selezione): **è possibile presentare una dichiarazione cumulativa - circa il possesso di tutti i requisiti di capacità (professionale, economica, tecnica, sistemi di garanzia) richiesti dal presente disciplinare - compilando direttamente la Sezione “a”** della parte IV (Indicazione globale per tutti i criteri di selezione) del DGUE senza compilare nessun'altra sezione della parte IV, **fermo restando tra l'altro l'obbligo – a pena di esclusione e non sanabile – di compilare la Sezione C della parte II del DGUE nell'ipotesi di avvalimento/subappalto necessario;**

C) Dichiarazione composizione RTI/Consorzio: DGUE - Parte II sezione A: Informazioni sull'operatore economico;

D) Dichiarazione Consorziata per conto della quale il Consorzio partecipa: DGUE - Parte II, Parte III, Parte IV (eventualmente anche solo sezione “a”), Parte VI;

Si precisa che:

- in caso di raggruppamenti temporanei, tutti gli operatori che partecipano alla procedura in forma congiunta devono presentare e firmare digitalmente un DGUE distinto, recante le informazioni dalle Parti II, III, IV e VI;
- in caso di consorzi di cui all'art. 46, comma 1, lett. f), del Codice, il DGUE deve essere presentato separatamente e firmato digitalmente, dal consorzio e dalle consorziate esecutrici, queste ultime limitatamente alla Parti II Sezioni A e B, III, IV e VI;

Si precisa, altresì, che è possibile – assumendosene ogni responsabilità in caso di errore – barrare le parti non utilizzate del DGUE in quanto non pertinenti. Per ogni ulteriore informazione rispetto alle modalità corrette di compilazione del DGUE si rinvia alle Linee guida per la compilazione del modello di formulario di Documento di gara unico europeo (DGUE) approvato dal regolamento di esecuzione (UE) 2016/7 della Commissione del 5 gennaio 2016 emanate dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e pubblicate in G.U. n. 170 del 22 luglio 2016.

Qualora si riscontrasse che le dichiarazioni sostitutive di certificazioni e di atti notori siano non veritiere, oltre alle responsabilità penali cui va incontro il dichiarante, l'operatore economico (Singolo/Ati/Consorzio) sarà escluso dalla procedura di gara, nonché si adotteranno tutti i provvedimenti sanzionatori previsti per legge tenuto conto anche di quanto previsto dall'art. 80 co. 12 del Codice.

Step 2 - Busta Tecnica

Al secondo step del percorso guidato “**Invia Offerta**” deve essere allegata **a pena di esclusione** l'offerta tecnica in formato elettronico.

L'offerta tecnica deve, **a pena di esclusione**, essere sottoscritta digitalmente da tutti i soggetti legittimati, come individuati nel presente disciplinare e deve essere redatta in lingua italiana.

Ai fini della valutazione, l'offerta tecnica deve essere articolata in paragrafi corrispondenti ai singoli criteri di valutazione come indicati nella “**Tabella A temi di valutazione**”.

Tutti gli allegati all'offerta tecnica devono essere sottoscritti digitalmente da tutti i soggetti legittimati: in caso di difformità alla suddetta disposizione, la documentazione non sottoscritta non sarà valutata e – se prevista necessariamente a pena di esclusione - determinerà l'esclusione del concorrente.

Si precisa che, nell'ambito della sezione **BUSTA TECNICA** gli operatori concorrenti devono allegare apposita dichiarazione, debitamente motivata e comprovata, relativa alle parti dell'offerta che si ritiene debbano essere sottratte all'accesso in quanto costituiscono segreti tecnici o commerciali, fatto salvo quanto previsto all'art. 53 co. 6 del Codice: in mancanza l'intera offerta sarà considerata integralmente accessibile.

La stazione appaltante si riserva di valutare la compatibilità dell'istanza di riservatezza con il diritto di accesso dei soggetti interessati, facendo presente fin d'ora che in caso di accesso cd difensivo, lo stesso verrà ritenuto prevalente rispetto alle contrapposte esigenze di riservatezza o di segretezza tecnico/commerciale. Si precisa che in caso di richiesta di accesso agli atti della presente procedura di affidamento, le previsioni di cui al presente paragrafo costituiscono comunicazione ai sensi dell'art.3 del DPR 184/2006.

Si precisa, a pena di esclusione, quanto segue:

- L'offerta tecnica deve essere firmata digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa offerente o da procuratore speciale; in quest'ultima ipotesi è necessario allegare dichiarazione sostitutiva di atto notorio, sottoscritta digitalmente, riportante gli estremi completi della procura con cui sono stati conferiti i necessari poteri;
- In caso di società amministrate da più coamministratori con firma congiunta l'offerta tecnica deve essere sottoscritta digitalmente da tutti i coamministratori. Si precisa che l'utilizzo della controfirma non equivale a sottoscrizione.
- In caso di studio associato l'offerta tecnica deve essere sottoscritta da tutti i professionisti.
- Nell'offerta tecnica non devono essere esplicitati elementi di costo o di corrispettivo o di tempo;
- La validità dell'offerta non potrà essere inferiore a 180 giorni dalla data di scadenza dei termini di presentazione: la stazione appaltante può chiedere agli offerenti il differimento di detto termine.
- Nessun compenso o rimborso spese potrà essere preteso dai concorrenti per l'elaborazione del documento e/o per la partecipazione alla gara.

Step 3 - Busta Economica

Al terzo step del percorso guidato “**Invia offerta**”, l'operatore economico, deve **a pena di esclusione**:

- 1) **indicare a sistema, nell'apposito campo presente a video**, la propria offerta economica in termini di ribasso percentuale sull'importo a base d'asta;
- 2) **indicare a sistema, nell'apposito campo presente a video**, **fattore tempo**, la propria offerta in termini di ribasso percentuale **(a pena di esclusione entro il limite massimo del 20%)**
- 3) **indicare a sistema, nell'apposito campo presente a video**, **i costi aziendali relativi alla sicurezza** (costi della sicurezza inerenti i rischi specifici propri dell'attività dell'impresa inclusi nell'offerta) così come calcolati, ove previsti;
- 4) **indicare a sistema, nell'apposito campo presente a video**, **a sistema, nell'apposito campo presente a video generato direttamente dalla Piattaforma e denominato “Valore complessivo dei costi non soggetti a ribasso (Oneri della sicurezza e Costo del personale)”**, l'importo di euro 0,00.

A garanzia della qualità della prestazione, la riduzione percentuale con riferimento al tempo non potrà peraltro superare il limite massimo del 20%, a pena di esclusione.

Con riferimento all'offerta, si precisa, a pena di esclusione, quanto segue:

- nell'offerta economica devono essere indicati i costi aziendali relativi alla sicurezza, che costituiscono elemento essenziale dell'offerta ai sensi dell'art. 95 co. 10 del Codice;
- Il ribasso percentuale offerto non può essere pari a cento;
- L'offerta economica deve essere formulata in base a calcoli di propria convenienza tenendo conto di tutto quanto previsto da tutti gli atti di gara tutto incluso e nulla escluso;
- L'offerta è onnicomprensiva di tutti i costi necessari allo svolgimento delle forniture e servizi connessi elencati nel capitolato speciale tutto incluso e nulla escluso;
- La validità dell'offerta non potrà essere inferiore a 180 giorni dalla data di scadenza dei termini di presentazione: la stazione appaltante può chiedere agli offerenti il differimento di detto termine;
- Ciascun concorrente (in forma singola, associata o consortile) non può presentare più di un'offerta, ai sensi dell'art.32 co.4 del d.lgs.n. 50/2016.

Step 4 – Firma digitale dell'Offerta

Al quarto step del percorso guidato “**Invia offerta**”, l'operatore deve allegare il **DOCUMENTO D'OFFERTA** scaricato dalla piattaforma e sottoscritto digitalmente da tutti i soggetti legittimati, **come individuati all'art. 7.2 del disciplinare**.

Si indicano di seguito le azioni da compiere:

1. scaricare il Documento d'offerta, tramite l'apposito pulsante (genera documento);
2. sottoscrivere digitalmente il documento scaricato;
3. caricare il documento tramite il pulsante “**Sfoglia**” e cliccare su “Effettua il caricamento/upload del file selezionato”.

In caso di società amministrate da più coamministratori con firma congiunta il **DOCUMENTO D'OFFERTA** deve essere sottoscritto digitalmente da tutti i coamministratori. Si precisa che l'utilizzo della controfirma non equivale a sottoscrizione.

Per ulteriori approfondimenti si rimanda al file, “Modalità tecniche per l'utilizzo della piattaforma Sintel”.

Step 5 – Invio Offerta

Al quinto step del percorso guidato “**Invia offerta**” l'operatore economico visualizza il riepilogo di tutte le informazioni componenti la propria offerta. L'operatore economico, per concludere il percorso guidato ed inviare l'offerta, deve **cliccare l'apposito tasto “INVIA OFFERTA”**.

Si ricorda che il semplice caricamento (*upload*) della documentazione di offerta su Sintel non comporta l'invio dell'offerta all'Amministrazione comunale. L'invio dell'offerta avverrà soltanto mediante l'apposita procedura da effettuarsi al termine e successivamente alla procedura di redazione, sottoscrizione e caricamento (*upload*) su Sintel della documentazione che compone l'offerta.

ATTENZIONE: VERIFICARE I CONTENUTI DELL'OFFERTA PRIMA DI PROCEDERE

ALL'INVIO DELLA STESSA

Si precisa che è di fondamentale importanza verificare allo step 5 del percorso guidato "Invia offerta" tutte le informazioni inserite nel percorso guidato stesso. È possibile ad es. aprire i singoli allegati inclusi nell'offerta, controllare i valori dell'offerta economica e la correttezza delle informazioni riportate nel "documento d'offerta".

Alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte, le stesse non possono essere più ritirate e sono definitivamente acquisite dal Sistema, che *le mantiene segrete e riservate* fino all'inizio delle operazioni di apertura e verifica della documentazione da parte del seggio/commissione di gara.

7.2: Presentazione dell'offerta telematica in caso di studio associato, R.T.I., Consorzio - Ulteriori prescrizioni in caso di RTI, Consorzi

In caso di partecipazione alla procedura in forma associata, R.T.I. costituito o costituendo e Consorzio, sarà l'impresa mandataria o designata tale ad utilizzare ed operare a Sistema e, quindi, a presentare la richiesta di ammissione/ domanda.

A tale fine, le imprese mandanti partecipanti al costituendo R.T.I. o Consorzio, dovranno sottoscrivere, anche ai sensi di quanto previsto all'art. 3, co. 1 lett. u), d.lgs. n. 50/2016, un'apposita dichiarazione, firmata digitalmente dal rispettivo legale rappresentante, – già disponibile nel modello predisposto dalla Stazione Appaltante – con la quale autorizzano l'impresa mandataria a presentare un'unica offerta e, pertanto, abilitano la medesima a compiere in nome e per conto anche delle imprese mandanti ogni attività, anche attraverso il Sistema.

Con la medesima dichiarazione, inoltre, le imprese mandanti partecipanti al costituendo R.T.I. o Consorzio, ai fini dell'invio e della ricezione delle comunicazioni inerenti la procedura che transitano attraverso il Sistema, eleggono domicilio presso l'indirizzo di Posta Elettronica Certificata eletto dall'impresa mandataria.

Si segnala, inoltre, che l'Amministrazione potrà procedere in qualsiasi momento a controlli e verifiche della veridicità e della completezza del contenuto, delle dichiarazioni e della documentazione presentata dai concorrenti.

Si rammenta che, ai sensi degli artt. 75 e 76 del DPR 445/2000, la falsa dichiarazione:

- a) comporta sanzioni penali;
- b) costituisce causa d'esclusione dalla partecipazione della procedura.

In caso di studio associato

Ad integrazione di quanto indicato nel presente disciplinare, si precisa che in caso di studio associato l'offerta tecnica e il documento d'offerta, a pena di esclusione, devono essere sottoscritti da tutti i professionisti.

In caso di raggruppamenti temporanei da costituirsi ai sensi dell'articolo 48 del D.lgs. n. 50/2016:

- 1) Ciascun operatore associato/consorziato deve dichiarare – utilizzando un proprio DGUE e una propria dichiarazione di partecipazione - ai sensi del DPR n. 445/00 a pena di esclusione:
 - a) la composizione del raggruppamento, con indicazione della denominazione degli operatori che lo compongono e del ruolo assunto (mandataria/mandanti). Si invitano i concorrenti ad indicare nel modello le parti del servizio/quote percentuali di riparto delle prestazioni che saranno eseguite dai singoli operatori riuniti;
 - b) l'impegno in caso di aggiudicazione a conformarsi a quanto disposto dall'art. 48, co. 8, del d.lgs. 50/2016;
 - c) di dare espresso mandato all'impresa capogruppo di inviare tramite il Sistema l'offerta, e a compiere in nome e per conto anche delle imprese mandanti ogni attività (*solo per le*

mandanti);

- d) i requisiti di partecipazione posseduti nel rispetto delle previsioni di cui agli artt. 3 e ss. del presente disciplinare;

Le dichiarazioni da inserire nella busta documentazione amministrativa del presente disciplinare devono essere presentate da ciascuna impresa associata o consorziata e sottoscritte dal rispettivo legale rappresentante.

2) in caso di consorzio che partecipi all'interno di un'ATI, il consorzio deve dichiarare sia il ruolo che occupa all'interno del raggruppamento sia dichiarare i dati richiesti dagli atti di gara in merito alla partecipazione da parte di consorzi.

Si precisa inoltre, che:

- a) l'offerta tecnica e il documento d'offerta devono, a pena di esclusione, essere sottoscritti digitalmente dal legale rappresentante di ciascuna delle imprese del raggruppamento da costituirsi;
- b) il campo offerta economica deve essere compilato attraverso il Sistema dal legale rappresentante dell'impresa che deve assumere il ruolo di capogruppo, a ciò espressamente delegato da parte delle altre imprese del raggruppamento; i file allegati, ove previsti, devono altresì, a pena di esclusione, essere sottoscritti digitalmente dai legali rappresentanti di ciascuna delle imprese del raggruppamento o consorzio;
- c) nell'ipotesi di sottoscrizione multipla di uno stesso documento, il Sistema gestisce sia le firme parallele sia le firme nidificate; si precisa che l'utilizzo della controfirma non equivale a sottoscrizione.

In caso di raggruppamento temporaneo di imprese già costituito:

1) L'ATI costituita deve dichiarare – utilizzando per ciascuna associata un proprio DGUE e un proprio modello dichiarazione di partecipazione - ai sensi del DPR n. 445/00, a pena di esclusione:

- a) gli estremi completi dell'atto costitutivo e del mandato;
- b) la composizione del raggruppamento, con indicazione della denominazione degli operatori che lo compongono e del ruolo assunto (mandataria/mandanti). Si invitano i concorrenti ad indicare già nel modello dichiarazioni le parti del servizio / quote percentuali di riparto delle prestazioni che saranno eseguite dai singoli operatori riuniti;
- c) i requisiti di partecipazione posseduti, nel rispetto delle previsioni di cui agli artt. 3 e ss. del presente disciplinare mediante un'unica dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del DPR 445/00;

2) tutte le dichiarazioni relative ai requisiti devono essere sottoscritte digitalmente, a pena di esclusione, dal legale rappresentante di ciascuna impresa associata/consorziata;

3) in caso di consorzio che partecipi all'interno di un'ATI, il consorzio deve dichiarare sia il ruolo che occupa all'interno del raggruppamento sia dichiarare i dati richiesti dagli atti di gara in merito alla partecipazione da parte di consorzi.

Si precisa inoltre, che l'offerta tecnica e il documento d'offerta devono, a pena di esclusione, essere sottoscritte digitalmente dal legale rappresentante del raggruppamento costituito.

In caso di consorzi di cui all'articolo 46, comma 1, lettere f) del d.lgs. 50/2016:

1) Il consorzio deve dichiarare – utilizzando un proprio DGUE e una propria dichiarazione di partecipazione - ai sensi del DPR 445/00, a pena di esclusione:

- a) la tipologia/natura del consorzio;
- b) le consorziate per le quali il consorzio partecipa/esecutrici. Si invita, altresì, a fini collaborativi di dichiarare tutte le consorziate. Qualora il consorzio non indichi per quali consorziate intende partecipare, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.
- c) chi eseguirà il servizio;
- d) il possesso dei requisiti di partecipazione nel rispetto delle previsioni di cui agli artt. 3 e ss. del presente disciplinare;

2) Ciascuna consorziata per la quale il consorzio partecipa/esecutrice deve dichiarare – utilizzando un proprio DGUE e un proprio modello dichiarazione di partecipazione sottoscritti digitalmente - ai sensi del DPR 445/00, **a pena di esclusione il possesso dei requisiti di partecipazione** nel rispetto delle previsioni di cui agli artt. 3 e ss. del presente disciplinare;

3) in caso di consorzio che partecipi all'interno di un'ATI, il consorzio deve dichiarare sia il ruolo che occupa all'interno del raggruppamento sia dichiarare i dati richiesti dagli atti di gara in merito alla partecipazione da parte di consorzi.

Si precisa inoltre, che l'offerta tecnica e il documento d'offerta devono essere sottoscritti digitalmente dal legale rappresentante del consorzio.

Di seguito si forniscono alcune indicazioni di carattere tecnico per la creazione della forma aggregata di partecipazione, ferme restando le obbligatorie produzioni documentali indicate nel presente disciplinare e nella normativa di settore.

L'operatore accedendo al Dettaglio della procedura, ha a disposizione nel menu di sinistra la voce **“Partecipazione in forma aggregata”**, che consente la creazione di forme aggregate di partecipazione.

L'operatore dovrà:

- 1) inserire un nome per la forma aggregata di partecipazione, e selezionare nella tendina **“Seleziona forma aggregata di partecipazione”**, la modalità prescelta;
- 2) una volta cliccato sul pulsante **SELEZIONA** il concorrente potrà inserire i riferimenti delle altre imprese. Selezionata una ragione sociale (digitando le primi tre lettere vengono individuati gli operatori economici registrati a Sintel attraverso auto completamento), i campi **“Partita IVA”**, e **“Codice Fiscale”** si valorizzano automaticamente. L'operatore ha la possibilità di compilare manualmente i dati, pertanto, tutte le imprese associate/consorziate **NON DEVONO** effettuare la registrazione su Sintel;
- 3) il concorrente mandatario/consorzio confermerà i dati inseriti cliccando su **AGGIUNGI**. Comparirà nella parte inferiore della pagina una tabella riepilogativa che riporta i dati relativi a ciascuna impresa. In corrispondenza di ogni riga/impresa sono presenti i tasti, **MODIFICA** (per modificare i campi ragione sociale, partita IVA e codice fiscale), e **RIMUOVI** (attraverso il quale è possibile eliminare un'impresa inserita).

ART. 8 – CAUZIONE DEFINITIVA

Ai sensi dell'art.103 del Codice, l'impresa aggiudicataria, successivamente alla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione, dovrà costituire, a pena di decadenza dell'affidamento, una cauzione denominata **“garanzia definitiva”** da costituirsi a scelta dell'appaltatore sotto forma di cauzione o di fideiussione e con le medesime modalità previste dall'art.93 co.7 del Codice per la garanzia provvisoria.

Tale cauzione è prestata a garanzia dell'esatto e completo adempimento di tutte le obbligazioni contrattuali, del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse e a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, fatta salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore.

Il diritto di valersi della cauzione definitiva è esercitato in conformità a quanto previsto dall'art.103 co.2 del Codice.

La garanzia fideiussoria, a scelta dell'appaltatore, può essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta

nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

Le fideiussioni devono essere conformi allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze.

L'importo netto della garanzia definitiva è calcolato in percentuale sull'importo netto di aggiudicazione secondo il disposto dell'art. 103 co. 1 del D.Lgs. 50/2016.

Con riferimento all'importo della garanzia definitiva si applica la stessa disciplina prevista per la garanzia provvisoria ovvero:

- 1) L'importo della garanzia è ridotto del cinquanta per cento per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000.
- 2) L'importo della garanzia è ridotto del 30 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui al primo punto, per gli operatori economici in possesso di registrazione al sistema comunitario di eco-gestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, o del 20 per cento per gli operatori in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001.
- 3) L'importo della garanzia è ridotto del 20 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui ai punti primo e secondo, per gli operatori economici in possesso, in relazione ai beni o servizi che costituiscano almeno il 50 per cento del valore dei beni e servizi oggetto del contratto stesso, del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) ai sensi del regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009.
- 4) L'importo della garanzia è ridotto del 15 per cento per gli operatori economici che sviluppino un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067.
- 5) L'importo della garanzia è ridotto del 30 per cento non cumulabile con le riduzioni di cui ai punti precedenti, per gli operatori economici in possesso del rating di legalità o della attestazione del modello organizzativo, ai sensi del decreto legislativo n. 231/2001 o di certificazione social accountability 8000, o di certificazione del sistema di gestione a tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori, o di certificazione OHSAS 18001, o di certificazione UNI CEI EN ISO 50001 riguardante il sistema di gestione dell'energia o UNI CEI 11352 riguardante la certificazione di operatività in qualità di ESC (Energy Service Company) per l'offerta qualitativa dei servizi energetici e per gli operatori economici in possesso della certificazione ISO 27001 riguardante il sistema di gestione della sicurezza delle informazioni.
- 6) **Qualora l'operatore economico intenda avvalersi delle ipotesi sopra indicate, lo stesso deve presentare idonea e puntuale dichiarazione indicante gli elementi necessari affinché la Stazione Appaltante possa effettuare le relative verifiche sul possesso delle condizioni premianti utilizzate.**

La garanzia definitiva è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 80% dell'iniziale importo garantito: tale svincolo è automatico, con la sola condizione della consegna all'Istituto garante, da parte dell'appaltatore, del documento di avvenuta esecuzione pro-quota.

Il residuo 20% verrà svincolato secondo le modalità di cui all'art.103 co.5 e ss. Del Codice.

La garanzia definitiva deve inoltre prevedere una espressa disposizione in forza della quale la garanzia stessa sarà tacitamente rinnovata con l'obbligo dell'impresa aggiudicataria di pagamenti dei premi, anche oltre il termine di scadenza riportato nella garanzia, fino al momento in cui la stessa impresa obbligata consegni una dichiarazione liberatoria a svincolo della garanzia rilasciata dall'Ente garantito. La garanzia definitiva deve essere tempestivamente reintegrata qualora in corso d'opera essa sia stata parzialmente o totalmente incamerata dall'Ente ai sensi dell'art.103 co.1 del

Codice; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore.

La garanzia definitiva deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 co. 2 del codice civile e l'operatività entro 15 gg. a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

La garanzia definitiva dovrà avere validità fino al completo svolgimento di tutte le attività previste dall'appalto.

Articolo 8.1: Ulteriori prescrizioni in caso di RTI e Consorzi

In caso di raggruppamenti temporanei di imprese **già costituiti**, la garanzia definitiva dovrà essere costituita dall'impresa capogruppo (dietro mandato irrevocabile) o dal consorzio in nome e per conto proprio e delle mandanti/consorziate/aggregate a pena di esclusione, con espressa menzione di tutte le imprese facenti parte del raggruppamento o del consorzio.

In caso di consorzi di cui all'art. 46, comma 1, lettere f), del Codice, la garanzia definitiva deve essere presentata dal consorzio ed essere intestata al medesimo.

In caso di partecipazione in RTI orizzontale il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento e/o il consorzio ordinario siano in possesso della predetta certificazione.

In caso di consorzi ex art. 46, comma 1, lettere f) e c) del d.lgs. 50/2016, è possibile presentare una garanzia ridotta soltanto se è il consorzio ad essere in possesso dei requisiti premianti sopra indicati.

ART. 9 – AGGIUDICAZIONE E PERFEZIONAMENTO DEL CONTRATTO

La Stazione Appaltante (ovvero la Commissione ove costituita) si riserva la facoltà di non far luogo alla gara stessa dandone comunicazione ai concorrenti.

L'aggiudicazione dell'appalto avverrà, con provvedimento del Dirigente/Titolare di P.O. che ha indetto la procedura, sulla base delle risultanze della procedura di gara e nel rispetto, tra l'altro, delle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa. La Stazione Appaltante si riserva di non procedere all'aggiudicazione della gara qualora nessuna delle offerte presentate sia ritenuta idonea e conveniente.

Ai fini della stipula del contratto, si procederà – anche contestualmente -:

1. ad assolvere agli obblighi di trasparenza, effettuare le pubblicazioni previste per legge nonché ad inoltrare le comunicazioni di cui all'art. 76 co. 5 lett. a) del D.lgs. n. 50/16;
2. ad effettuare i controlli previsti per legge sui requisiti di partecipazione richiesti dagli atti di gara. Si precisa che nell'ipotesi in cui l'aggiudicatario non fornisca la prova o non confermi le proprie dichiarazioni si applicheranno le sanzioni previste per legge tenuto conto anche di quanto previsto dall'art. 80 co.12 del Codice. Resta ferma, altresì, la facoltà per la Stazione Appaltante di verificare il possesso dei requisiti anche prima dell'aggiudicazione. Nell'ipotesi di operatore appartenente a diverso Stato, si precisa, altresì, che trova applicazione la disciplina di cui all'art. 35 del d.l. n. 90/2014;
3. a richiedere la consegna della polizza originale sottoscritta a costituzione della garanzia provvisoria qualora non presentata in sede di gara (*se richiesta dalla lex specialis*); resta ferma la facoltà della Stazione Appaltante di verificare l'effettiva e corretta costituzione della garanzia anche prima dell'aggiudicazione;

4. a richiedere all'operatore economico aggiudicatario la presentazione, entro il termine di giorni 10 e con le modalità che saranno comunicate, la documentazione necessaria al perfezionamento del contratto, tra cui:
- Dichiarazione indicante la persona (completa di data e luogo di nascita e di codice fiscale) che sottoscriverà il contratto con relativi poteri;
 - Dichiarazione completa di codice IBAN indicante il conto dedicato, sul quale sarà accreditato il corrispettivo, ai sensi dell'art. 3 della legge 136/2010;
 - Dichiarazione indicante le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul conto dedicato, ai sensi dell'art. 3 della legge 136/2010;
 - (in caso di ATI): atto di costituzione dell'associazione temporanea di imprese completo di mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa capogruppo; tale mandato deve contenere espressamente il riferimento all'art. 48 del d.lgs. n. 50/16 riportandone le relative prescrizioni e deve risultare da scrittura privata autenticata notarile;
 - (in caso di consorzi – associazioni – onlus): atto costitutivo, statuto, libro soci e ogni altra documentazione (es. delibere di integrazione) dai quali devono risultare espressamente i nominativi dei soggetti che ricoprono cariche sociali, completi di data e luogo di nascita e codice fiscale, nonché la composizione societaria con relativa quota;
 - a richiedere tutta la documentazione prevista nel capitolato speciale d'appalto.

Si precisa che nell'ipotesi in cui l'aggiudicatario non presenti la documentazione richiesta si procederà alla decadenza dell'aggiudicazione nonché ad applicare le sanzioni previste per legge tenuto conto anche di quanto previsto dall'art.80 co.12 del Codice.

La stipula contrattuale avverrà nel termine di 90 giorni dall'efficacia dall'aggiudicazione.

Fermo restando il rispetto, tra l'altro, delle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, la stipula contrattuale avverrà nel termine di 90 giorni dall'efficacia dall'aggiudicazione.

Il Responsabile che ha indetto la procedura di gara provvede a gestire le richieste di accesso anche tenuto conto delle eventuali indicazioni fornite dal seggio di gara o dalla Commissione ove costituita in merito alle parti da sottrarre all'accesso.

Informative antimafia non interdittive

L'Amministrazione si riserva di revocare l'aggiudicazione in presenza di intervento di valutazione negativa delle Prefetture, o nel caso di valutazione negativa della Amministrazione comunale sulla scorta delle comunicazioni presentate dal Prefetto.

ART. 10 – SOPRALLUOGO – ALTRE INFORMAZIONI – ULTERIORI DISPOSIZIONI

10.1 - Sopralluogo

Non è previsto sopralluogo obbligatorio, ma è opportuno che i partecipanti prendano visione dei luoghi, da considerare in sede di formulazione dell'offerta.

10.2 – Altre informazioni

A fini esemplificativi, si invitano gli operatori ad utilizzare l'apposito modello dichiarazioni appositamente predisposto dall'Ente attenendosi scrupolosamente alle avvertenze ivi indicate che qui si intendono materialmente riportate.

Le comunicazioni effettuate tramite il sistema telematico sostituiscono qualunque forma di notificazione da parte dell'Amministrazione aggiudicatrice e/o Stazione appaltante; dal momento della comunicazione decorrono i termini utili per esperire i rimedi di tutela previsti dalla vigente normativa.

Il mancato, inesatto o tardivo adempimento all'eventuale richiesta della Stazione Appaltante, formulata ai sensi dell'art. 83 del d.lgs. 50/16, di completare o fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei documenti e delle dichiarazioni presentate, **costituisce causa di esclusione**.

La partecipazione alla presente procedura di gara comporta – tra l'altro - l'accettazione delle modalità di comunicazione sopra descritte.

E' onere dell'operatore economico partecipante, in forma singola o associata, indicare gli elementi di cui alla raccomandazione della Commissione europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003, relativa all'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 13 co 4 della Legge 180/2011.

L'Autorità Amministrativa competente per eventuali ricorsi giurisdizionali attinenti all'affidamento della presente procedura è il TAR Brescia. Eventuali ricorsi devono essere presentati entro 30 giorni al Tribunale Amministrativo Regionale di Milano, sez. Brescia, via Zima, 3 25121 Brescia tarbrescia@tarbrescia.it; tel./fax 030 2279404 www.tarbrescia.it. E' esclusa la clausola arbitrale.

ART. 11 – RISERVATEZZA DELLE INFORMAZIONI

Per la partecipazione alla gara, nonché per la stipula del successivo contratto con l'aggiudicatario, è richiesto ai concorrenti di fornire dati ed informazioni, anche sotto forma documentale, che rientrano nell'ambito di applicazione del d.lgs. 196/2003 ("Codice in materia di protezione dei dati personali").

Ai sensi e per gli effetti della citata normativa, alla stazione appaltante compete l'obbligo di fornire alcune informazioni riguardanti il loro utilizzo:

- *Finalità del trattamento*: In relazione alle finalità del trattamento dei dati forniti si precisa che:
 - i dati comunicati vengono acquisiti ai fini della partecipazione ed in particolare ai fini della effettuazione della verifica delle capacità amministrative e tecnico-economiche del concorrente all'esecuzione della fornitura nonché dell'aggiudicazione e, per quanto riguarda la normativa antimafia, in adempimento di precisi obblighi di legge;
 - i dati da fornire da parte del concorrente aggiudicatario vengono acquisiti ai fini della stipula e dell'esecuzione del contratto, ivi compresi gli adempimenti contabili ed il pagamento del corrispettivo contrattuale.
- *Dati sensibili*: i dati forniti dai concorrenti e dall'aggiudicatario non rientrano tra i dati classificabili come "sensibili", ai sensi dell'articolo 4 del d.lgs. 196/2003.
- *Modalità del trattamento dei dati*: il trattamento dei dati verrà effettuato in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza e potrà essere attuato mediante strumenti manuali, informatici e telematici idonei a memorizzarli, gestirli e trasmetterli. Tali dati potranno essere anche abbinati a quelli di altri soggetti in base a criteri qualitativi, quantitativi e temporali di volta in volta individuati.
- *Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati*: i dati potranno essere comunicati a: soggetti esterni, i cui nominativi sono a disposizione degli interessati, facenti parte delle Commissioni di aggiudicazione e di collaudo che verranno di volta in volta costituite; Ministero dell'economia e delle finanze, relativamente ai dati forniti dal concorrente aggiudicatario; altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara nei limiti consentiti ai sensi della legge n. 241/1990.
- *Diritti del concorrente interessato*: relativamente ai suddetti dati, al concorrente, in qualità di interessato, vengono riconosciuti i diritti di cui all'articolo 7 del citato d.lgs. 196/2003. Acquisite le suddette informazioni, ai sensi dell'articolo 13 del citato d.lgs. 196/2003, con la presentazione dell'offerta e la sottoscrizione del contratto, il concorrente acconsente espressamente al trattamento dei dati personali secondo le modalità indicate precedentemente.

Si precisa, altresì, che il soggetto aggiudicatario deve utilizzare tutti i dati di cui verrà a conoscenza per soli fini istituzionali, assicurando la protezione e la riservatezza delle informazioni secondo la vigente normativa.

TABELLA A
TEMI DI VALUTAZIONE

Ai fini della valutazione delle offerte sono individuati 4 criteri come di seguito specificato:

	Tema di valutazione	Tecnico/Economico	Punteggio (max)
A	Attività di Redazione del Piano di emergenza comunale	Tecnico	45
B	Valutazione un piano di emergenza redatto dal concorrente	Tecnico	25
C	Offerta economica	Economico	20
D	Offerta temporale	Quantitativa	10

Relativamente all'offerta tecnica, la proposta organizzativa e gestionale (**MAX 40 PAGINE allegati inclusi**) dovrà essere articolata in paragrafi corrispondenti ai singoli criteri di valutazione tecnica come di seguito analiticamente descritto:

CRITERI	SUB-CRITERI	CRITERI MOTIVAZIONALI	Punteggio Massimo	Q o T (*)
A Attività di redazione del Piano di emergenza max 45	A.1 Modalità di recupero dati e loro catalogazione in un database.	Verrà premiata l'offerta che propone un metodo analitico di analisi del territorio degli scenari di rischio e delle risorse disponibili che dimostri il livello di analisi e conoscenza che si vuole adottare nella redazione del piano.	10	Q
	A.2 Attività di redazione e definizione dei vari Scenari degli eventi attesi	Verrà premiata la proposta che illustra un metodo di valutazione degli scenari di rischio attinente e completa in riferimento al territorio comunale	10	Q
	A.3 Attività Lineamenti della pianificazione	Verrà premiata l'offerta che recherà proposte per la pianificazione della gestione dell'emergenza nel senso delle linee generali e strategie da adottare coerenti con le risorse e le caratteristiche del territorio	10	Q
	A.4 Modello di intervento	Verrà premiata l'offerta che recherà la migliore proposta di modello organizzativo gestionale dell'emergenza con particolare attenzione ai vari livelli di intervento e azione in base al livello di pericolo di	15	Q

		ciascun evento e alle dotazioni di mezzi, strutture e uomini disponibili		
B VALUTAZIONE UN PIANO DI EMERGENZA REDATTO DAL CONCORRENTE Max punti 25	B.1 - Completezza e facilità di lettura	Il punteggio premiante è attribuito al concorrente che presenta un piano già eseguito e approvato completo in ogni sua parte e di facile lettura e comprensione	13	Q
	B.2 - Veste grafica e tavole di supporto	Il punteggio premiante è attribuito al concorrente che presenta un piano già eseguito e approvato completo dal punto di vista degli allegati grafici e contenete la maggior quantità di informazioni in forma chiara e leggibile	12	Q

(*) Q= qualitativo ----- T= tabellare

Il presente disciplinare è depositato presso l'Amministrazione comunale e sottoscritto digitalmente dal Dirigente Area Tecnica Ing. Giuseppe Sanfelici

Alla Stazione Appaltante

PROC. N. 201706 – Z361D702E0 GARA TELEMATICA NEGOZIATA PER L'APPALTO DEL SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO E ADEGUAMENTO PIANO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE

Avvertenze:

Nel caso di partecipazione in raggruppamento temporaneo costituito o da costituirsi l'istanza dovrà essere presentata e sottoscritta dal legale rappresentante di tutti gli operatori componenti il raggruppamento

La scheda 1 - modulo di autocertificazione va compilato da OGNUNO DEI PROGETTISTI che interessati dal servizio, in particolare:

A **pena di esclusione** il modulo dovrà essere sottoscritto, nel caso di studio associato, **da tutti i soci dello studio**, nel caso di società, dai **direttori tecnici, amministratori muniti di rappresentanza, soci accomandatari**.

SCHEDA 1

Il sottoscritto
nato il a
in qualità di
dello Studio/Società con sede in
via n.....
Codice fiscale P.IVA
tel. fax mail
PEC

- Consapevole delle responsabilità e delle conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione od uso di atti falsi, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 76 del D.P.R. 445/2000, nonché in caso di esibizione di atti contenenti dati non più corrispondenti a verità, e consapevole, altresì, che qualora emerga la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione questa impresa decadrà dai benefici e dalle autorizzazioni per le quali la dichiarazione è stata rilasciata,
- Dichiarando di accettare che tutte le comunicazioni inerenti la presente procedura di gara (comprese le comunicazioni di esclusione e quelle di cui all'art. 76 del d.lgs. n. 50/16) - fermo restando la disciplina di cui all'art.29 del d.lgs. n.50/2016 - siano effettuate mediante la piattaforma Sintel attraverso l'apposita area "Comunicazioni della procedura", ovvero a scelta dell'Amministrazione aggiudicatrice all'indirizzo pec dichiarato nel presente modello, o al numero di fax presente sul portale Sintel;
- *(nel caso di RTI/consorzi)* Dichiarando di autorizzare l'operatore economico Capogruppo/consorzio a presentare un'unica offerta telematica, e, pertanto, abilitano il medesimo operatore a compiere in nome e per conto anche delle mandanti/consorziate ogni attività, attraverso il Sistema Sintel (presentazione documentazione sottoscritta dalle raggruppande, invio e ricezione delle comunicazioni da e per l'Amministrazione aggiudicatrice, ecc.). Fermo restando gli obblighi di sottoscrizione della documentazione e quant'altro richiesto dal disciplinare di gara;
- *(nel caso di RTI/consorzi)* ai fini dell'invio e della ricezione delle comunicazioni inerenti la procedura di gara, si elegge domicilio presso il recapito PEC della Capogruppo;
- Dichiarando di accettare che tutte le predette comunicazioni hanno valore di notifica;

DICHIARA di partecipare alla procedura indicata in oggetto

Contrassegnare la parte di riferimento:

- .Libero professionista singolo;
- .Studio associato;
- .Società di professionisti, ingegneria;
- .Consorzio stabile;
- .Consorziata;
- .Prestatore di servizi di cui all'art. 12 dell'allegato II A

Nel caso di RTP

- . Professionista Capogruppo

. Professionista Mandatario

1) Iscrizione presso Ordine professionale/Registri/Composizione

1.a) Libero professionista SINGOLO

Di essere Iscritto all'Ordine professionale degli
della Provincia dial n. in data

1.b) Studi associati

Che il proprio studio associato è costituito da tutti i seguenti liberi professionisti (*indicare tutti i professionisti associati, compresi quelli non candidati alla prestazione dei servizi oggetto di gara*):

<i>n.</i>	<i>Cognome e nome</i>	<i>nato a</i>	<i>in data</i>	<i>Ordine de __</i>	<i>Prov.</i>	<i>Num.</i>	<i>Ruolo</i>
1							associato
2							associato
3							associato
4							associato
5							associato
6							associato
7							associato

1.c) Società di professionisti, società di ingegneria, società consortili

Che la società/il consorzio è iscritta/o alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura, per la seguente attività

provincia di iscrizione: _____ forma giuridica società: _____
anno di iscrizione: _____ durata della società: _____
numero di iscrizione: _____ capitale sociale: _____

Che la società possiede i requisiti di cui agli artt. 254 e 255 del d.P.R. 207/2010;

Che la società/consorzio è costituita dai seguenti **amministratori muniti di potere di rappresentanza, direttori tecnici, soci accomandatari:** (*In caso di consorzio stabile o di società consortile indicare solo i soggetti riferibili direttamente al consorzio stabile o alla società consortile e non quelli riferibili alle consorziate i quali dovranno essere invece dichiarati da queste ultime compilando direttamente il presente modulo*)

<i>n.</i>	<i>Cognome e nome</i>	<i>nato/a a – in data</i>	<i>Ordine dei/degli</i>	<i>Prov.</i>	<i>Num.</i>	<i>Qualifica</i>
1						
2						
3						
4						
5						
6						

Che la società/consorzio è costituita altresì dai seguenti **professionisti tecnici che si intendono impegnare nello svolgimento dell'incarico, qualificati come:** *(In caso di consorzio stabile stabile o di società consortile indicare solo i soggetti riferibili direttamente al consorzio stabile o alla società consortile e non quelli riferibili alle consorziate i quali dovranno essere invece dichiarati da queste ultime compilando direttamente il presente modulo):*

- soci professionisti **non** amministratori e **senza** potere di rappresentanza;
- soci professionisti accomandatari **non** amministratori e **senza** potere di rappresentanza;
- dipendenti che si intendono impegnare nello svolgimento dell'incarico;

<i>n.</i>	<i>Cognome e nome</i>	<i>nato/a a – in data</i>	<i>Ordine dei/degli</i>	<i>Prov.</i>	<i>Num.</i>	<i>Qualifica</i>
1						
2						
3						
4						
5						
6						

(solo in caso di consorziate per conto delle quali il consorzio partecipa) il consorzio che partecipa per conto della scrivente consorziata è (denominazione, sede legale, CF):

2) Indicazione delle posizioni previdenziali e assicurative

Professionista.....INARCASSA: matricola n.

Professionista.....INARCASSA: matricola n.

Professionista.....INARCASSA: matricola n.

Professionista.....INARCASSA: matricola n.

Professionista:
ALTRA CASSA:
sede di
matricola n.

Professionista:
ALTRA CASSA:
sede di
matricola n.

CESSAZIONE DALLE CARICHE

Che nell'anno antecedente alla data di trasmissione della lettera d'invito, ai fini dei controlli sull'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art.80 del Codice si indicano

barrare la parte di riferimento:

.sono cessati dalla carica i seguenti soggetti aventi poteri di rappresentanza o di impegnare la società (titolari, soci, direttori tecnici, amministratori muniti di rappresentanza, soci accomandatari):

n.	Cognome e nome	nato/a a – in data	Residenza	C.F.	Carica Rivestita
1					
2					
3					
4					

.NON è cessato dalla carica alcun soggetto avente poteri di rappresentanza o di impegnare la società (titolari, soci,

direttori tecnici, amministratori muniti di rappresentanza, soci accomandatari).

5) Altre Dichiarazioni

1. di aver preso visione e di obbligarsi all'osservanza di tutte le disposizioni previste dalla lettera d'invito-Disciplinare di gara, nel capitolato speciale d'appalto e progetto esecutivo, e comunque, tutte le disposizioni che concernono la fase esecutiva del contratto, e di averne tenuto conto nella formulazione dell'offerta;
2. che non sussiste la causa interdittiva di cui all'art. 35 del d.l. n. 90/2014 (ovvero di non essere società o ente estero, per il quale, in virtù della legislazione dello Stato in cui ha sede, non è possibile l'identificazione dei soggetti che detengono quote di proprietà del capitale o comunque il controllo oppure che nei propri confronti sono stati osservati gli obblighi di adeguata verifica del titolare effettivo della società o dell'ente in conformità alle disposizioni del d.lgs. 21 novembre 2007, n. 231);
3. di essere informato, ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo n.196/2003, che i dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa, anche in virtù di quanto espressamente specificato negli atti di gara che qui si intende integralmente trascritto;
4. che le copie di tutti i documenti allegati all'offerta in formato elettronico sono conformi all'originale in quanto sono state formate a norma dell'art. 22 co 3 del d.lgs. 82/2005 (*Copie informatiche di documenti analogici*) e/o dell'art. 23-bis del d.lgs. 82/2005 (*Duplicati e copie informatiche di documenti informatici*) e nel rispetto delle regole tecniche di cui all'art. 71 del medesimo d.lgs. 82/2005;
5. di non incorrere in situazioni che limitino la partecipazione alla procedura o costituiscano cause di esclusione dalla stessa;
6. di aver giudicato il servizio in oggetto realizzabile, gli elaborati adeguati ed i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire l'offerta presentata;
7. Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del d.lgs 196/2003, da utilizzarsi solo ed esclusivamente per le finalità strettamente connesse all'attività della Stazione Appaltante, fatta salva la normativa del diritto all'accesso agli atti amministrativi di cui alla Legge 241/1990 e s.m.i..

DICHIARAZIONE
RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO DI PROFESSIONISTI

1) Dichiarazione Professionista CAPOGRUPPO

Il sottoscritto
nato il a

IN QUALITA' DI CAPOGRUPPO/MANDATARIO nella sua veste di:

Contrassegnare la parte di riferimento:

LIBERO PROFESSIONISTA

Studio in via n.

Libero Professionista in rappresentanza dello STUDIO ASSOCIATO

Denominazione Studio

Studio in via n.

Legale rappresentante della SOCIETA' DI PROFESSIONISTI

Denominazione Società

Sede in via n.

Legale rappresentante della SOCIETA' DI INGEGNERIA

Denominazione Società

Sede in via n.

Legale rappresentante del CONSORZIO STABILE di

Società di Professionisti

Società di Ingegneria

In forma mista

Denominazione Società

Sede in via n.

IN PROPRIO

In nome e per conto della seguente SOCIETA' CONSORZIATA:

Denominazione Società

Sede in via n.

PRESTATORI DI SERVIZI di ingegneria ed architettura stabiliti in altri stati membri, costituiti conformante alla legislazione vigente nei rispettivi paesi;

Generalità o Denominazione

Nazionalità e sede

2) Dichiarazione Professionista MANDANTE

Il sottoscritto

nato il a

IN QUALITA' DI MANDANTE nella sua veste di:

Contrassegnare la parte di riferimento:

LIBERO PROFESSIONISTA

Studio in via n.

Libero Professionista in rappresentanza dello **STUDIO ASSOCIATO**

Denominazione Studio

Studio in via n.

Legale rappresentante della **SOCIETA' DI PROFESSIONISTI**

Denominazione Società

Sede in via n.

Legale rappresentante della **SOCIETA' DI INGEGNERIA**

Denominazione Società

Sede in via n.

. Legale rappresentante del **CONSORZIO STABILE** di

Società di Professionisti

Società di Ingegneria

In forma mista

Denominazione Società

Sede in via n.

IN PROPRIO

In nome e per conto della seguente SOCIETA' CONSORZIATA:

Denominazione Società

Sede in via n.

. **PRESTATORI DI SERVIZI** di ingegneria ed architettura stabiliti in altri stati membri, costituiti conformante alla legislazione vigente nei rispettivi paesi;

Generalità o Denominazione

Nazionalità e sede

3) Dichiarazione Professionista MANDANTE

Il sottoscritto

nato il a

IN QUALITA' DI MANDANTE nella sua veste di:

Contrassegnare la parte di riferimento:

. **LIBERO PROFESSIONISTA**

Studio in via n.

. Libero Professionista in rappresentanza dello **STUDIO ASSOCIATO**

Denominazione Studio

Studio in via n.

. Legale rappresentante della **SOCIETA' DI PROFESSIONISTI**

Denominazione Società

Sede in via n.

. Legale rappresentante della **SOCIETA' DI INGEGNERIA**

Denominazione Società

Sede in via n.

. Legale rappresentante del **CONSORZIO STABILE** di

Società di Professionisti

Società di Ingegneria

In forma mista

Denominazione Società

Sede in via n.

IN PROPRIO

In nome e per conto della seguente SOCIETA' CONSORZIATA:

Denominazione Società

Sede in via n.

. **PRESTATORI DI SERVIZI** di ingegneria ed architettura stabiliti in altri stati membri, costituiti conformante alla legislazione vigente nei rispettivi paesi;

Generalità o Denominazione

Nazionalità e sede

4) Indicazione del Professionista abilitato da meno di 5 anni all'esercizio della professione

Il sottoscritto
nato il a
Iscritto all'Ordine professionale degli
della Provincia dial n. in data

INDICAZIONE QUOTE DI PARTECIPAZIONE ALL'INTERNO DEL RAGGRUPPAMENTO DI PROFESSIONISTI

Indicare per ogni partecipante al raggruppamento le rispettive quote di partecipazione ed i servizi di progettazione che svolgeranno, con l'indicazione delle Classi e Categorie individuate sulla base delle elencazioni contenute nelle tariffe professionali (art. 14 l. 143/1949).

- 1) **Capogruppo Mandataria**, quota di partecipazione%
Descrizione servizi di progettazione
.....;
- 2) **Mandante**, quota di partecipazione%
Descrizione servizi di progettazione
.....;
- 3) **Mandante**, quota di partecipazione%
Descrizione servizi di progettazione
.....

Sezione 2) da compilarsi qualora sia stato già conferito mandato speciale

Il sottoscritto professionista Capogruppo

dichiara

- che con i soggetti sopra indicati come MANDANTI è stato costituito un Raggruppamento Temporaneo di Progettisti (RTP);
- che è stato conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza, che si allega in copia conforme alla presente dichiarazione.

Luogo

Firma del Capogruppo

Avvertenza: *Ai sensi del combinato disposto di cui agli articoli 21 e 38, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, numero 445, alla presente dichiarazione deve essere allegata copia fotostatica non autenticata del documento di identità di tutti i soggetti dichiaranti).*

Sezione 3) da compilarsi qualora non sia stato conferito mandato speciale e le imprese non siano ancora costituite

I sottoscritti operatori partecipanti dichiarano:

- di voler costituire tra di loro un Raggruppamento Temporaneo di Professionisti (RTP);
- di voler assumere congiuntamente i servizi di progettazione oggetto della presente procedura di gara impegnandosi irrevocabilmente alla costituzione di Raggruppamento Temporaneo di Professionisti
- di impegnarsi in caso di aggiudicazione della gara a conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza al professionista individuato come Capogruppo, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei professionisti mandanti;
- di conformarsi alla disciplina prevista dalla vigente normativa prevista per i raggruppamenti.

Si impegnano, altresì, a non modificare la composizione del raggruppamento da costituirsi sulla base del presente impegno, dando atto che ciascun partecipante al raggruppamento andrà ad eseguire la quota di partecipazione come sopra indicata.

Luogo

Firma dal Professionista Capogruppo e dai Professionisti mandanti

.....
.....
.....
.....

Avvertenza: *Ai sensi del combinato disposto di cui agli articoli 21 e 38, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, numero 445, alla presente dichiarazione deve essere allegata copia fotostatica non autenticata del documento di identità di tutti i soggetti dichiaranti).*